

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO
CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa**



Informativa al Pubblico PILLAR 3

Situazione al 31 dicembre 2014

INDICE

| | | |
|---|---|-----------|
| ▪ | PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)..... | 5 |
| ▪ | TAVOLA 0 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR | 7 |
| ▪ | Risk Appetite Framework..... | 7 |
| ▪ | Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione | 8 |
| ▪ | ICAAP..... | 9 |
| ▪ | Mappatura dei rischi | 10 |
| ▪ | Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi | 13 |
| ▪ | TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – CIRC. 285/13 TITOLO IV, CAP.1, SEZ. VII)...28 | |
| ▪ | Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia | 28 |
| ▪ | Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia | 28 |
| ▪ | Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni | 28 |
| ▪ | Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica..... | 28 |
| ▪ | Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza | 29 |
| ▪ | Numero dei consiglieri espressione delle minoranze..... | 29 |
| ▪ | Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti | 29 |
| ▪ | Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze..... | 31 |
| ▪ | Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate | 31 |
| ▪ | Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali | 31 |
| ▪ | TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)..... | 33 |
| ▪ | Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa | 33 |
| ▪ | TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492) | 34 |
| ▪ | TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)..... | 45 |
| ▪ | Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca | 45 |
| ▪ | TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)..... | 48 |

| | |
|--|-----------|
| ▪ Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte | 48 |
| ▪ TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442) | 51 |
| ▪ Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili | 51 |
| ▪ Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche | 51 |
| ▪ TAVOLA 7 - ATTIVITA’ NON VINCOLATE (ART. 443) | 57 |
| ▪ TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444) | 59 |
| ▪ Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all’esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata | 59 |
| ▪ TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO | 61 |
| ▪ TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447) | 63 |
| ▪ Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti | 63 |
| ▪ Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate | 63 |
| ▪ TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448) | 66 |
| ▪ Natura del rischio | 66 |
| ▪ Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate | 66 |
| ▪ Frequenza di misurazione | 66 |
| ▪ TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449) | 69 |
| ▪ TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450) | 70 |
| ▪ Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione | 70 |
| ▪ Informazioni sul collegamento tra la remunerazione e i risultati | 75 |
| ▪ Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile | 77 |
| ▪ Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione | 83 |
| ▪ Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria | 83 |
| ▪ Informazione quantitativa | 84 |
| ▪ TAVOLA 14 – LEVA FINANZIARIA | 86 |
| ▪ TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453) | 87 |

| | |
|--|-----------|
| ▪ Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio” | 87 |
| ▪ Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali..... | 87 |
| ▪ Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca | 89 |
| ▪ Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito. | 89 |
| ▪ Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati..... | 90 |
| ▪ TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446) | 92 |

▪ **PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)**

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" (*"leverage ratio"*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;

- l'informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'ABE ha, inoltre, emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'Art. 435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento, denominato "Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 dicembre 2014", è stato redatto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti C.C. su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca (www.cracortina.it), come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2014 della Banca e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2014) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'8 maggio 2015 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che, non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Non sono altresì presenti le informazioni richieste dagli articoli la cui applicabilità decorre da esercizi successivi al 31 dicembre 2014.

▪ **TAVOLA 0 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d'Italia n.263/2006.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione Veneta.

▪ **Risk Appetite Framework**

In tale ambito, la Banca ha definito nel corso del 2014, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il Risk Appetite Statement (RAS), il Piano Strategico ed il Bilancio di Previsione Annuale.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il "processo di definizione e controllo della propensione al rischio", articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. "Procedure di escalation").

Il sistema di *reporting* interno – in primo luogo attraverso lo strumento del Report Direzionale - è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Banca ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo di pianificazione strategica e controllo direzionale e l'ICAAP.

▪ Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di programmazione degli obiettivi della banca è integrato con il processo ICAAP:

- il piano strategico e il bilancio di previsione annuale contengono gli elementi di programmazione del patrimonio in relazione alle attività programmate e ai rischi assunti;
- gli obiettivi definiti nel piano strategico e nella pianificazione annuale del capitale sono valutati in maniera adeguata a pesare i rischi in ottica prospettica.

Il Piano strategico

Con la deliberazione del 27 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Strategico 2015/2017, redatto in maniera conforme alle norme di prima applicazione del Risk Appetite Framework (RAF).

Il Piano Strategico definisce e formalizza gli obiettivi strategici che la Cassa intende perseguire per il prossimo triennio e le modalità di conseguimento degli stessi; il Bilancio di previsione 2015 – deliberato il 27 gennaio 2015 - pianifica l'attività annuale della Cassa e deriva direttamente dal primo anno della pianificazione pluriennale.

Il dettaglio delle iniziative gestionali e la quantificazione dei risultati economico-patrimoniali – oltretutto dei limiti di rischio e degli assorbimenti patrimoniali delle attività – permettono di monitorare costantemente il rispetto della programmazione e di correggere la rotta nel corso dell'esercizio.

Ogni trimestre il Consiglio di Amministrazione prende atto della situazione attraverso il Report Direzionale e valuta gli sviluppi attesi e le iniziative da intraprendere.

Il processo di condivisione delle ipotesi e delle proposte operative, unitamente alla integrazione complessiva dei provvedimenti, dei rischi collegati, dei risultati reddituali, garantisce una visione d'insieme coerente e interrelata.

Le Politiche di rischio e di sviluppo patrimoniale hanno trovato nel Piano Strategico un ampio approfondimento, arrivando a stimare per il triennio oggetto di pianificazione sia il livello di assorbimento per ogni categoria di rischio, sia il capitale complessivo, sia l'eccedenza di capitale (anche in ipotesi di stress).

Il mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale nel tempo è il presupposto per le nostre strategie di sviluppo. Per arrivare a questo risultato, lavoreremo in diversi macro-ambiti operativi attraverso le Politiche, tradotte in Piani di azione. I macro-ambiti di azione e rispettivi obiettivi individuati sono:

- Adeguatezza patrimoniale;
- Redditività;
- Rischio Credito/concentrazione;
- Liquidità;
- Business.

Sulla scorta degli andamenti prospettici, il capitale complessivo prospettico risulterà per l'intero triennio adeguato, assicurando il rispetto di un congruo Margine di Sicurezza.

| DESCRIZIONE | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 30/09/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C1. Attività di rischio ponderate (req. patr. X 12,50) | 246.887 | 254.369 | 265.834 | 269.600 | 282.850 | 287.540 | 292.809 |
| C2. Patrimonio di base / Attività di rischio pond. (Tier 1 capital ratio) | 21,43% | 21,79% | 21,32% | 22,08% | 21,65% | 21,89% | 21,90% |
| C3. Patrimonio di vigilanza / Attività di rischio pond. (Total capital ratio) | 21,97% | 22,32% | 21,82% | 22,10% | 21,66% | 21,90% | 21,92% |

Secondo le valutazioni del Consiglio di amministrazione, i margini di eccedenza di Capitale sono ampi e permettono anche l'ipotetica copertura dei rischi che al momento non determinano assorbimento patrimoniale.

Il Bilancio di previsione annuale

Il Bilancio di previsione si pone nel processo di programmazione generale della Cassa come il principale documento di pianificazione per l'attività annuale, il quale traduce nel dettaglio le indicazioni di Piano Strategico.

A complemento del Bilancio di Previsione figurano:

- il documento RAS (Risk Appetite Statement), approvato contestualmente per definire obiettivi-limiti-indicatori (novità dal 2015);
- la delibera della definizione dei criteri quantitativi e qualitativi per l'identificazione delle OMR (operazioni di maggior rilievo) (novità dal 2015);
- lo Scadenziario, uno strumento per la gestione programmata delle attività;
- il Report direzionale, che fornisce un flusso informativo (trimestrale) al Consiglio di amministrazione.

▪ ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al nuovo quadro regolamentare con specifico riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale (ex framework di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato.

Il Resoconto 2014 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 aprile 2015 e inviato nei termini del 30 aprile 2015 alla Banca d'Italia.

▪ Mappatura dei rischi

Nell'ambito delle attività del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale rientra l'identificazione dei rischi ai quali la Banca è esposta. La fase è dettagliata nel Regolamento del processo ICAAP.

L'obiettivo è quello di individuare tutti i rischi che potrebbero generare un'apprezzabile ripercussione sul patrimonio aziendale o il mancato conseguimento degli obiettivi strategici definiti.

La Banca ha identificato i rischi a cui è, o potrebbe essere, esposta. La mappatura effettuata, coerente con quella del Risk Appetite Statement, fornisce indicazioni sui rischi relativamente ai quali focalizzare i presidi volti alla gestione.

| Macro categoria principale | Tipologia di rischio | Definizione | Rileva per la banca | Quantificabile in Capitale Interno | Riferimenti metodologici | Misurabile | Livello di esposizione | Motivi (0,61-1,00%/0,31%-0,60%/0-0,30%) |
|----------------------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|------------|------------------------|---|
| Credito | Credito e controparte | Rischio di conseguire perdite a causa dell'inadempienza dei debitori e rischio che la controparte risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione. | SI | SI | Metodo standardizzato; | SI | Alta | Somma indicatori Dashboard=0,63%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |
| Credito | Concentrazione | Rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie. | SI | SI | Allegato B circ. 285; Linee guida ABI Rischio Geo-settoriale; | SI | Alta | Somma indicatori Dashboard=0,69%. Il livello è superiore a quello proposto dal confronto con le analisi del sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) che lo pone a livello "medio"; la ns. Cra ha livelli di concentrazione (herfindhal) superiori al sistema Bcc. |
| Credito | Trasferimento | Rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. | SI | NO | | SI | Alta | Somma indicatori Dashboard=0,63%. Il livello è superiore a quello proposto dal confronto con le analisi del sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) che non lo considera; si ritiene che - pur a un livello di assunzione minimo - il rischio esista concretamente nel nostro processo del credito. |

| Macro categoria principale | Tipologia di rischio | Definizione | Rileva per la banca | Quantificabile in Capitale Interno | Riferimenti metodologici | Misurabile | Livello di esposizione | Motivi (0,61-1,00%/0,31%-0,60%/0-0,30%) |
|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---|
| Credito | Residuo | Rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto. | SI | NO | | SI | Alta | Somma indicatori Dashboard=0,63%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |
| Credito | Derivante da cartolarizzazioni | Rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. | NO | NO | | SI | n.a. | |
| Finanziario | Mercato | Rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi di strumenti finanziari, merci e divise estere. | SI | SI | Metodo standardizzato; | SI | Media | Somma indicatori Dashboard=0,34%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF), la quale però lo stima a "basso". |
| Finanziario | Base | Rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. | SI | NO | | SI | Bassa | Somma indicatori Dashboard=0,19%. Il livello è superiore a quello proposto dal confronto con le analisi del sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) che non lo considera; si ritiene che - pur a un livello di assunzione minimo - il rischio esista concretamente nel nostro processo del credito. |
| Finanziario | Paese | Rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. | SI | NO | | SI | Alta | Somma indicatori Dashboard=0,63%. Il livello è superiore a quello proposto dal confronto con le analisi del sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) che non lo considera; si ritiene che - pur a un livello di assunzione minimo - il rischio esista concretamente nel nostro processo del credito. |
| Finanziario | Tasso di interesse | Rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse. | SI | SI | Allegato C circ. 285; | SI | Media | Somma indicatori Dashboard=0,55%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |

| Macro categoria principale | Tipologia di rischio | Definizione | Rileva per la banca | Quantificabile in Capitale Interno | Riferimenti metodologici | Misurabile | Livello di esposizione | Motivi (0,61-1,00%/0,31%-0,60%/0-0,30%) |
|--|---|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---|
| Finanziario | Liquidità | Rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato sia di smobilizzare i propri attivi. | SI | NO | | SI | Media | Somma indicatori Dashboard=0,34%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF), la quale però lo stima a "alto". |
| Finanziario | Leva finanziaria eccessiva | Rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. | SI | NO | | SI | Alta | Somma indicatori Dashboard=0,34%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF), la quale però lo stima a "medio". |
| Finanziario | Connessi con l'assunzione di partecipazioni | Rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie. | NO | NO | | NO | n.a. | |
| Operativo | | Rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. | SI | SI | Base; | SI | Media | Somma indicatori Dashboard=0,38%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |
| Strategico | | Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo. | SI | NO | | NO | Media | Somma indicatori Dashboard=0,55%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |
| Reputazionale | | Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza. | SI | NO | | NO | Media | Somma indicatori Dashboard=0,54%. La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |
| Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati | | Rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ed esposizione della Banca a rischi non adeguatamente | SI | SI | Circ. 285; | SI | Bassa | La congruità del livello è confermata da un confronto con le valutazioni espresse sulla tipologia di rischio dal sistema Bcc (cfr. Fvbcc - doc. RAF) |

| Macro categoria principale | Tipologia di rischio | Definizione | Rileva per la banca | Quantificabile in Capitale Interno | Riferimenti metodologici | Misurabile | Livello di esposizione | Motivi (0,61-1,00%/0,31%-0,60%/0-0,30%) |
|----------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---|
| | | misurati o presidiati e potenziali danni per depositanti e soci. | | | | | | |

▪ **Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni emanate da Banca d'Italia in tema di Corporate Governance, il modello adottato dalla Banca delinea le principali responsabilità in capo agli organi di governo e controllo al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni. In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- la Direzione Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal C.d.A., al quale riporta direttamente in proposito. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi;
- il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. Il Collegio Sindacale viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli; segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Nell'attuale configurazione organizzativa del governo dei rischi della banca, un ruolo chiave è svolto dal Servizio di Risk Management. La Funzione è inserita nell'Area Pianificazione e controllo, collocata alle dipendenze della Direzione generale e, pertanto, non dipende da strutture operative o che hanno la responsabilità della gestione dei rischi di non conformità alle norme; tale collocazione ne assicura i profili di autonomia e indipendenza richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza vigenti al momento della sua costituzione. In considerazione delle dimensioni aziendali e in applicazione del principio di proporzionalità, al Responsabile della Funzione fanno capo anche le funzioni di Servizio Controllo di gestione e di Servizio Marketing. La Funzione ha tra i propri compiti principali l'individuazione delle metodologie di misurazione dei rischi, la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e il controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree aziendali con gli obiettivi di rischio/rendimento definiti dal C.d.A, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici. La Funzione garantisce inoltre l'informativa inerente ai citati profili di analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni operative, alla Direzione Generale e, per il tramite di questa, agli Organi di Governo e Controllo.

In particolare la Funzione ha la seguente mission, declinata poi nel Regolamento interno nei diversi ambiti di attività (generale, rischi di credito, rischi di mercato, rischi operativi):

- promuovere ed interagire con la Direzione per diffondere la cultura aziendale basata su una consapevole assunzione dei rischi della gestione bancaria;
- promuovere l'attivazione di condizioni organizzative che permettano una corretta gestione dei rischi aziendali ed assicurino l'integrità del patrimonio della Banca attuale e prospettico;
- concorrere alla definizione delle metodologie e degli strumenti di misurazione dei rischi, verificarne la rispondenza e l'adeguatezza, suggerendo eventuali miglioramenti da apportare;
- assicurare l'efficienza, l'efficacia e la tempestività delle informazioni necessarie a valutare il mantenimento delle soglie di rischio prescelte dai vertici aziendali in rapporto agli obiettivi di rendimento attesi;
- effettuare verifiche "in loco" ed a distanza finalizzate alla rilevazione di andamenti anomali o situazioni di criticità originata dall'operatività corrente;
- individuare, mediante controlli ed analisi, eventuali criticità nei vari processi operativi, proponendo miglioramenti per renderli più affidabili, coerenti e funzionali con i principi dell'intero Sistema dei Controlli Interni e dei limiti prescelti dalla Banca per contenere le esposizioni al rischio;
- analizzare lo scenario evolutivo della Banca, allo scopo di anticipare la manifestazione di nuovi rischi e di proporre le correlate contromisure di controllo al fine di mantenere inalterata l'adeguatezza patrimoniale prospettica in relazione anche alle strategie aziendali.

Ai sensi della regolamentazione adottata in ottemperanza alle nuove disposizioni, la funzione di Risk Management è inoltre destinataria dei seguenti ulteriori compiti (in sintesi):

- collabora alla definizione e all'attuazione del Risk Appetite Framework (RAF) e delle relative politiche di governo dei rischi, nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- sviluppa e mantiene i modelli e gli strumenti di supporto per la misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi;
- coordina, supervisionandone l'esecuzione, i calcoli dell'assorbimento di capitale attuale e prospettico per ciascuno dei rischi di I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) ed segue direttamente le misurazioni dei rischi quantificabili di II Pilastro. Effettua il risk self assessment relativo ai rischi non quantificabili;
- predispone ed effettua prove di stress;
- determina il capitale interno complessivo, attuale e prospettico. Nel condurre tale attività tiene conto delle eventuali esigenze di carattere strategico sottoposte dalla Pianificazione strategica;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controlla la coerenza dell'operatività delle singole aree aziendali con gli obiettivi di rischio/rendimento definiti dal C.d.A, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo;
- verifica l'adeguatezza del RAF e nel continuo del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- supporta la Direzione Generale nello svolgimento e formalizzazione dell'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale e predispone la documentazione che, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, costituisce il pacchetto informativo da inviare alla Banca d'Italia;
- garantisce l'informativa inerente ai citati profili di analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni operative, alla Direzione Generale e, per il tramite di questa, agli Organi di Governo e Controllo.

Con riguardo al processo del credito, che costituisce il principale elemento del business aziendale, spetta alla funzione di Risk Management, quale funzione di controllo di secondo livello, il presidio sulla gestione dei rischi di credito, con particolare riferimento alle verifiche sul rispetto dei limiti e degli obiettivi di rischio del portafoglio crediti nella sua totalità o di suoi specifici segmenti di impiego (sotto-portafogli). Inoltre, la Funzione di Risk Management ha il compito di effettuare la verifica del corretto monitoraggio sulle esposizioni creditizie - in particolare quelle deteriorate - la valutazione della coerenza delle classificazioni e della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero.

La Funzione di Revisione Interna (Internal Audit) è delegata alla Federazione Veneta delle Bcc. Essa è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a

valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

La Funzione di Conformità alle norme è assegnata al Servizio Compliance e presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La Funzione Antiriciclaggio è assegnata al Servizio Compliance e verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

I Comitati di Rischio (Credito, Finanza, Altri Rischi) - supportano tecnicamente la Direzione generale nelle valutazioni inerenti la pianificazione strategica ed operativa, il RAF, la gestione dei rischi e l'ICAAP, tramite la formulazione di pareri su istanza del Direttore generale.

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, ordini di servizio, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la corporate *governance* della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

La Funzione ICT – incardinata nel Servizio Supporto Organizzativo e Tecnologie - esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

DEFINIZIONE

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.

GOVERNO

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio dei compiti attinenti l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, ha:

- individuato e approvato gli orientamenti strategici e le politiche creditizie e di gestione del rischio, relativamente alle quali provvede ad un riesame periodico in sede di programmazione annuale al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approvato le modalità attraverso le quali il Rischio di Credito è rilevato e valutato;
- deliberato l'attribuzione delle responsabilità alle strutture aziendali coinvolte, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e poteri autorizzativi (deleghe) e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di Gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati;
- deliberato le modalità di calcolo dei requisiti prudenziali e del valore da allocare come capitale interno a fronte del rischio di credito;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del Report Direzionale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La Direzione Generale ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di credito adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Regolamento del Credito si ritiene adatto alla nostra realtà e conforme alle migliori prassi operative di sistema. Nel 2014 è stato revisionato con tre delibere del CdA (28 gennaio, 20 maggio, 18 novembre).

Al Regolamento fanno corona le procedure del T.U.N.I., corredate dai relativi Ordini di Servizio e dalle deleghe in materia di erogazione del credito.

Tutta la documentazione normativa è resa nota alle unità organizzative coinvolte ed è pubblicata nell'Intranet aziendale.

In termini generali ormai gli attori del processo sono convinti che per una corretta gestione del rischio di credito è necessario il rispetto del "processo di credito" nei suoi passaggi essenziali. E' indispensabile che vengano messe in pratica le disposizioni regolamentari con le modalità di azione atte a garantire una gestione delle posizioni secondo i migliori criteri di tutela per la banca.

I controlli di linea sul credito sono chiaramente descritti, individuati ed assegnati all'interno delle procedure pubblicate nel T.U.N.I..

Le unità organizzative aziendali coinvolte nel processo del credito utilizzano strumenti informatici di supporto (PEF, SID2000, etc.) e le istruzioni funzionali messe a disposizione dalla Banca, osservando le regole e le prassi operative che ne regolano l'uso. Al fine di garantire l'omogeneità di processo e la salvaguardia della certezza giuridica degli atti posti in essere è previsto l'utilizzo dell'apposita modulistica approvata dalla Banca, che deve essere completata in ogni parte richiesta. Sono stati definiti i principali criteri per la valutazione del merito creditizio.

Il Consiglio di Amministrazione in fase di pianificazione annuale fissa i criteri per l'assunzione del rischio di credito attraverso l'individuazione di una Politica di gestione del rischio (dichiarata nel RAS) dettagliata negli aspetti:

- . organizzativi;
- . di gestione, misurazione e controllo;
- . di indicazione quantitativa, con indici collegati ai principali obiettivi precisati nella definizione della politica creditizia.

Le attività pratiche attuate nell'ottica di salvaguardia dei profili di rischio messe in atto nel 2014 da parte del Risk Manager sono state molteplici e riportate nella Relazione annuale sull'attività della Funzione di Risk Management (Cda 24 marzo 2015), inoltrata alla Banca d'Italia.

La situazione complessiva della gestione del credito viene valutata trimestralmente nell'ambito del Comitato Credito ed in tale occasione vengono proposte alla Direzione eventuali modifiche alle politiche organizzative e rafforzamenti alle politiche di mitigazione del rischio.

La Direzione riassume gli elementi principali e li riporta nel Reporting Direzionale da sottoporre all'attenzione e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione sempre con cadenza trimestrale.

Le attività di controllo andamentale sono funzionali alla tempestiva rilevazione da parte delle unità periferiche dei fenomeni di rischiosità che possono verificarsi nel corso del rapporto di affidamento; la gestione prevede differenti metodologie di controllo con cadenza giornaliera, mensile e trimestrale oltre a particolari disposizioni operative per la verifica delle posizioni di clientela che opera nei territori a spiccata vocazione turistica ove la stagionalità crea flussi di cassa alterni.

L'attività di monitoraggio viene svolta a livello centralizzato, mentre alla revisione annuale delle posizioni affidate avviene per la massima parte a livello di filiale; la funzione Controllo Crediti e Contenzioso è deputata alla individuazione ed alla segnalazione delle anomalie andamentali alle filiali, alla Direzione ed agli Organi di Vertice della Banca.

A tale funzione compete il monitoraggio dell'andamento delle singole posizioni (e di quelle legate da connessioni giuridiche o economiche) del portafoglio crediti, al fine di cogliere tempestivamente gli eventuali sintomi di deterioramento nella situazione economico-finanziaria e proporre le soluzioni tecniche per la regolarizzazione oltreché la classificazione delle posizioni di rischio. Gli Organi di Vertice definiscono gli specifici interventi da adottare per risolvere le problematiche emerse e deliberano in merito alle proposte di classificazione.

Tra gli strumenti utilizzati dall'Ufficio Controllo Crediti per il controllo del rischio di credito (tabulati e liste relative a sconfinamenti, rate insolute, insoluti di portafoglio, statistiche andamentali, ecc...) assume particolare rilevanza la gestione delle "Schede controllo crediti"; nel continuo vengono rilevate le posizioni che evidenziano anomalie andamentali, anche prospettiche, e prodotta una scheda della posizione, eventualmente congiunta con le posizioni connesse, in cui si riportano i problemi, si propongono soluzioni e si classifica direttamente la posizione a "Sotto Osservazione", limitando gli interventi dei poteri operativi delle filiali. Si innesca un processo di "passaggio" della scheda alla filiale che entro termini prestabiliti ritorna al Controllo Crediti per una nuova valutazione, alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione che fissa gli interventi da adottare e delibera in merito alle proposte di classificazione (regolare, sotto osservazione, past due, incaglio, sofferenza).

Oltre alle funzioni precedentemente citate, rientrano nell'ambito del monitoraggio del credito le attività svolte dalla Funzione di Risk Management alla quale spetta il monitoraggio del portafoglio crediti della Banca (controllo sulla gestione dei rischi), anche sulla base della verifica del rispetto dei limiti fissati nelle politiche di rischio.

Il processo di governo e gestione del rischio di Credito è stato auditato dalla Federazione Veneta nel periodo 7 ottobre – 23 ottobre 2014, ricevendo un giudizio di "prevalente adeguatezza".

MISURAZIONE

La Banca ha adottato la metodologia standardizzata semplificata per la misurazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (CRR, Parte Tre, Capo 1 e Capo 2).

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DEL VALORE DEL CREDITO

DEFINIZIONE

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

GOVERNO

Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio di controparte, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuove attività o processi rilevanti.

MISURAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di utilizzare il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST).

Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, si utilizza il metodo standardizzato.

Il rischio di CVA e il conseguente requisito in materia di fondi propri (articolo 382 del CRR) si calcola per tutti gli strumenti derivati OTC (esclusi taluni derivati su crediti) secondo le disposizioni di vigilanza. Ai fini della riduzione del valore delle esposizioni al rischio di controparte (CVA) è previsto il riconoscimento, tra gli altri, degli accordi bilaterali di compensazione dei derivati tra la banca e la sua controparte («Accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi»). Le clausole di compensazione presenti negli attuali contratti di derivati tra la Cassa e l'Iccrea Banca sono di questo tipo.

RISCHIO DI MERCATO

DEFINIZIONE

Il rischio di mercato è definito come il rischio di una fluttuazione del valore di mercato degli strumenti finanziari, connesso a variazioni inattese delle condizioni di mercato.

GOVERNO

Le politiche inerenti il Rischio di Mercato (inteso secondo le definizioni del Capitolo 9 della Circolare 285/13), definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano sul Regolamento del Processo Finanza, aggiornato rispetto alle prescrizioni normative e alle necessità operative.

Premettiamo che i limiti operativi stabiliti dal Regolamento per la gestione del Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza non fissano alcuna operatività sul Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza, la cui composizione riguarda solamente titoli classificati nella categoria HFT.

Una eventuale operatività necessita di apposita delibera di Consiglio ben circostanziata.

MISURAZIONE

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di posizione, di regolamento e di concentrazione poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e, in ogni caso, non supera i 15 milioni di euro.

In ogni caso si tiene conto dei principi stabiliti dalla Vigilanza, nella circolare 285/13, la quale rinvia al CRR, Parte Tre, Titolo IV (rischio di mercato) e Titolo V (rischio di regolamento) per contenere i Rischi suddetti.

Poiché i requisiti patrimoniali costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati, la Banca ha ritenuto di calcolare comunque il capitale interno ai fini del rischio di mercato prevedendo inoltre dei sistemi di controllo ed attenuazione, che assicurano una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci, sono determinati secondo il metodo standard. Tale metodo prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d.

"approccio a blocchi" (building-block approach), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Sulla base di tali metodi, la Banca calcola trimestralmente il capitale interno per il rischio di mercato in ottica attuale anche ai fini della produzione del flusso PUMA2, base informativa Y, a Banca d'Italia.

Il calcolo del capitale interno in ottica prospettiva viene stimato al 31 dicembre, annualmente in occasione della produzione dell'informativa a Banca d'Italia.

La Banca, inoltre, essendo sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei fondi propri è esclusa dalla disciplina segnaletica inerente e dal calcolo del requisito per il rischio di cambio.

RISCHIO OPERATIVO

DEFINIZIONE

In generale, le fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi connessi alle attività rilevanti in outsourcing.

GOVERNO

Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono coinvolti differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare.

In tale ambito, la Funzione di Risk Management, con il supporto del Comitato Altri Rischi, è tenuta all'analisi e al monitoraggio dell'esposizione ai rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei profili di manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

Per la conduzione della propria attività, la Funzione di Risk Management si avvale del Report e del Report Altri Rischi in cui sono riepilogati gli indicatori di rischio e di performance. Il Comitato Altri Rischi si riunisce trimestralmente e le evidenze da esso derivanti vengono inserite nel Report Direzionale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Forte è l'attenzione verso i rischi operativi ed in particolare quelli di frode derivanti dai comportamenti o dalle azioni del personale. Un sistema dei controlli efficiente può tutelare tale tipologia di rischio affiancando alle soluzioni tecnologiche, soluzioni di natura comportamentale ove l'etica professionale in genere e quella propria del mondo cooperativo rappresentano l'obiettivo da consolidare.

Tra i presidi adottati per fronteggiare tali rischi ricordiamo:

- codice etico aziendale;
- codice disciplinare, corredato da un adeguato sistema sanzionatorio;
- regolamentazione per la gestione delle operazioni personali in materia di investimenti finanziari;
- assunzione di una specifica polizza assicurativa per il rischio di frode/infedeltà dei dipendenti;
- profili abilitativi tale da garantire la separatezza di funzioni incompatibili o in conflitto di interesse con rivisitazione periodica;
- sistema di accessi alle funzionalità del sistema informativo in base al ruolo ricoperto;
- inibizione dell'operatività da parte dei dipendenti sui rapporti loro intestati, su quelli cointestati e su quelli per i quali i dipendenti stessi dispongono di una delega ad operare;
- meccanismi di identificazione e di tracciabilità di eventuali tentativi di forzatura;
- meccanismi di comunicazione al Direttore Generale o alle funzioni di controllo, di fatti o comportamenti da cui possano nascere rischi di frode ;
- controlli di II° livello da parte delle funzioni di Compliance e di Risk Management.

MISURAZIONE

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, in conformità alle indicazioni normative, ha deliberato l'applicazione del Metodo Base (BIA - Basic Indicator Approach). La circolare 285/13 rinvia al CRR, Parte III, Titolo III; l'articolo 315 prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 (cui si rinvia per il dettaglio delle componenti l'indicatore rilevante, di fatto comunque in linea con il margine di intermediazione utilizzato gli esercizi passati).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE GA E GEO SETTORIALE

DEFINIZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico e che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

GOVERNO

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano oltre che sulla normativa di vigilanza dei grandi rischi, su linee guida che vengono definite dalla Direzione con riferimento all'andamento degli indicatori utilizzati per il controllo di tale rischio.

Nella descrizione dei presidi sul rischio di credito sono stati delineati alcuni elementi (clientela retail come target primario, limitazione alle esposizioni verso il settore immobiliare ed edile, fissazione di limiti di concedibilità del credito comprensivi dei clienti connessi, diversificazione territoriale) che incidono anche sul presidio del rischio di concentrazione (compreso il Geo Settoriale, per quanto possibile).

Specifici indicatori quantitativi sono stati definiti a livello di programmazione 2015 per contenere il Rischio in oggetto, come riportato nella delibera RAS.

MISURAZIONE

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca ha deciso di utilizzare l'algoritmo del Granularity Adjustment illustrato nell'allegato B (Titolo III, Capitolo 1, della Circolare 285/13).

Al fine di fornire una valutazione di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale".

RISCHIO PAESE

DEFINIZIONE

Secondo la definizione della Circolare 285/13 - Allegato A, consiste nel rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia ed è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti.

GOVERNO

Il rischio in oggetto è difficilmente assumibile dalla Cassa, per vincoli normativi e per politiche di rischio.

Gli strumenti di controllo e di attenuazione sono riferibili a quelli adottati per la gestione del credito o per la gestione del comparto finanza.

MISURAZIONE

La Cassa ha valutato la "materialità" del rischio provvedendo ad una analisi (metodologicamente sommaria) delle posizioni soggette al rischio paese considerando le esposizioni verso "non residenti".

E' stata data disposizione di integrare – alla prima occasione utile – il Regolamento del Credito (fase istruttoria) con la previsione di una specifica valutazione del rischio in oggetto.

In ogni caso, la nostra esposizione al rischio risulta marginale.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

DEFINIZIONE

E' il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

GOVERNO

Il rischio in oggetto è assunto dalla Cassa nel momento in cui concede il credito alla clientela.

Nelle disposizioni interne che regolamentano i criteri di valutazione del merito creditizio (Regolamento del credito: 3.2.1.1.3 Valutazione della controparte) è prevista la "valutazione della capacità di reddito", pur senza specificare il rischio connesso ad una eventuale diversa valuta da convertire. La casistica è minima per il nostro target di clientela (piccole imprese locali e famiglie produttrici) e si ritiene che comunque sia i consulenti di filiale sia l'istruttore fidi tengano conto dell'eventualità.

Gli strumenti di controllo e di attenuazione sono riferibili a quelli adottati per la gestione del credito.

MISURAZIONE

La Cassa ha valutato la "materialità" del rischio, provvedendo ad una analisi (necessariamente sommaria) delle posizioni soggette al rischio di trasferimento vagliando nel merito le esposizioni dei primi 50 gruppi di clienti e le movimentazioni in valute di paesi non primari.

E' stata data disposizione di integrare – alla prima occasione utile – il Regolamento del Credito (fase istruttoria) con la previsione di una specifica valutazione del rischio in oggetto.

In ogni caso, l'esposizione al rischio risulta marginale.

RISCHIO BASE

DEFINIZIONE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche.

GOVERNO

Per i limiti di attività della banca, che opera solo per "copertura", la Cassa risulta soggetta al rischio in oggetto in misura marginale.

L'operatività è regolata dalla Politiche di rischio e dal sistema dei limiti.

MISURAZIONE

Per i limiti di attività della banca, che opera solo per "copertura", la Cassa risulta soggetta al rischio in oggetto in misura marginale.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO

DEFINIZIONE

Il rischio di tasso rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del Patrimonio derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza.

GOVERNO

Per la gestione del rischio di tasso la Banca si avvale, oltre che dei dati prodotti internamente dal Sistema direzionale, anche delle elaborazioni prodotte dalla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord-Est S.p.A. con la quale è stato concluso un accordo nell'ambito di un progetto di Assest and Liability Management che prevede un incontro trimestrale per la valutazione dei dati relativi alla Banca.

Infatti, oltre alla determinazione dei presidi di natura quantitativa (calcolo di un capitale interno, come esplicitamente richiesto dalla normativa), al fine di fronteggiare il rischio di tasso di interesse cui può essere esposta la Banca ha posto

in essere misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.

La Banca ha individuato nel Servizio Finanza e Risparmio la struttura deputata a presidiare e coordinare il processo organizzativo finalizzato alla gestione del rischio di tasso sul portafoglio bancario.

MISURAZIONE

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, la Banca ha deciso di utilizzare l'algoritmo semplificato di cui all'allegato C (Titolo III, Capitolo 1, della Circolare 285/13).

RISCHIO DI LIQUIDITA'

DEFINIZIONE

Il rischio di liquidità è la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi o di vendere attività sul mercato per far fronte allo sbilancio da finanziare.

GOVERNO

Con l'assunzione e le successive revisioni del Regolamento di Gestione della Liquidità – oltre alla successiva implementazione delle procedure operative e dei flussi informativi - ci siamo dotati di un sistema di controllo e di attenuazione del rischio rispettoso del dettato normativo e delle indicazioni di categoria.

Conformemente a quanto previsto dalla nuova disciplina prudenziale il Regolamento si articola in più parti:

- Assetto organizzativo, funzioni e ruoli;
- Gestione delle attività;
- Gestione del rischio: descrive il profilo di rischio desiderato, i modelli e le metriche che possono essere utilizzati per la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di liquidità nonché per l'esecuzione di stress test. Il paragrafo sul Contingency Funding Plan (CFP) prevede, oltre ad una descrizione degli indicatori di supporto all'individuazione di possibili situazioni di crisi (specifici o sistemici), i processi organizzativi "ad hoc" e gli interventi volti a ristabilire la condizione di normalità della gestione della liquidità;
- Gestione controparti e mercati: elenca le strutture operative con cui la Cassa opera per la gestione del rischio di liquidità;
- Report: descrive la tipologia, la struttura e la periodicità relativa alla reportistica connessa alla gestione del rischio liquidità;
- Manuale delle procedure interne: descrive in quale ambito della normativa interna si colloca la gestione del rischio di liquidità;
- Schema dei limiti operativi: descrive dettagliatamente i limiti operativi assunti.

MISURAZIONE

La Cassa dispone di un Regolamento di gestione della liquidità (di un corrispondente Schema dei limiti Liquidità) correntemente revisionato (nel Cda del 24 gennaio 2014 sono stati aggiornati lo schema dei limiti e la sezione D Gestione del rischio – punto 4.4).

Il Regolamento formalizza il processo di gestione della liquidità e di controllo del rischio di liquidità della Banca, in situazioni sia di operatività ordinaria che di crisi di liquidità.

Il Regolamento disciplina i principi guida per la gestione del rischio di liquidità, definendo il livello di rischio desiderato, identificando le funzioni degli organi interessati alla gestione e alla supervisione strategica nonché individuando le strutture, le procedure e i controlli che assicurino la consapevolezza dell'esposizione al livello di rischio predefinito.

Il principale obiettivo della Cassa consiste nell'assicurare la capacità di far fronte ai propri impegni di pagamento in ogni momento, indipendentemente dalle situazioni di mercato e nel rispetto della normativa di riferimento.

Per quanto concerne il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, ai fini del controllo direzionale la Banca si avvale da anni di un sistema di TIT.

RISCHIO DI CARTOLARIZZAZIONE

La Banca non ha in essere operazioni di cartolarizzazione e non detiene in portafoglio alcuna posizione verso altre controparti.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

DEFINIZIONE

Secondo la definizione della Circolare 285/13 - Allegato A, è il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

GOVERNO

Il Rischio in oggetto è stato nel tempo valutato con modalità qualitative (programmazione) e con riscontri quantitativi (ad esempio attraverso l'analisi degli indicatori di bilancio o lo studio del benchmarking con il sistema).

MISURAZIONE

Per la Cassa, il Rischio in oggetto è da tempo valutato con modalità anche di carattere quantitativo, attraverso indicatori non coerenti con le nuove normative ma che volevano comunque stimare l'esposizione (il principale documento di riferimento è la Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e di gestione del rischio della Cassa (analisi Benchmark), relazionata trimestralmente al Cda nell'ambito del Report Direzionale).

Le evidenze permettono di valutare la sostenibilità e l'equilibrio dei valori delle poste di bilancio e dello stesso patrimonio (rappresentativi dell'attività della Cassa) e ispirano le scelte strategiche e di programmazione.

Va detto che il concetto di "leva" si è posto soprattutto nell'ambito delle gestione dei rifinanziamenti BCE e dell'impiego delle somme in investimenti finanziari: nelle delibere consigliari è sempre stato evidenziato il rischio di leva e la volontà di non operare con l'effetto moltiplicativo (cioè a leva).

Dal 2014 la misurazione del rischio è oggetto di segnalazione e si provvederà a valutare il rischio anche sulla base dell'indicatore di vigilanza, includendo le rilevazioni nella reportistica aziendale di controllo.

RISCHIO RESIDUO

DEFINIZIONE

Il rischio residuo è quello derivante dal fatto che le tecniche per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto.

GOVERNO

A fronte dell'esposizione al rischio residuo, per la validazione degli strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) la Banca ha attivato, come illustrato nel paragrafo sul rischio di credito con riguardo alle tecniche di mitigazione del rischio, specifiche procedure di controllo sui presidi organizzativi e sui sistemi di monitoraggio delle esposizioni. Queste attività assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali e sono soggette ad un costante affinamento.

Ricordiamo che maggiore è il risparmio di capitale a fronte dell'utilizzo di tecniche di CRM, maggiore è il rischio residuo.

MISURAZIONE

Il rischio è valutato confrontando i portafogli prima e dopo l'applicazione delle CRM, rispetto al diverso assorbimento patrimoniale.

RISCHIO REPUTAZIONALE

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione spinge la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi organizzativi e di controllo al fine di preservare la Banca da eventi

che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

Considerata la relazione tra rischio operativo e rischio di reputazione, tale per cui il medesimo evento/azione può in molti casi evolvere in entrambi i profili di rischio, un primo presidio al rischio di reputazione è realizzato tramite le soluzioni di controllo ed attenuazione del rischio operativo.

Come già accennato il T.U.N.I. è uno strumento che viene utilizzato non solo per la descrizione del flusso di attività delle procedure operative, ma anche per descrivere i controlli di linea il cui posizionamento e la cui forza è direttamente legata ai rischi mappati nella procedura.

Tra i rischi oggetto di mappatura, c'è anche il rischio di immagine che equivale al rischio di reputazione secondo l'allegato A della circolare 285/13.

Vista la correlazione tra rischi operativi e rischio reputazionale, le analisi e le valutazioni effettuate dal Risk Manager sui reclami, sulle lamentele, sugli errori e sui rimborsi sono utilizzate per creare un quadro più completo che permetta una valutazione complessiva del rischio di reputazione quanto più concreta possibile.

In Banca opera una specifica Funzione di Compliance, permanente, efficace e indipendente, dedicata al presidio e al controllo di conformità alle norme (e la nomina del relativo Responsabile, connotato dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità) si è rafforzato il presidio organizzativo specificamente rivolto alla gestione e controllo dei rischi legali e di quelli reputazionali a questi collegati.

Tale funzione opera anche con riferimento alla normativa MIFID e contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di comportamenti ispirati alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di conformità atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazionale è riflessa inoltre nella costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che alla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, al livello dei servizi resi alla stessa e all'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate.

La Banca inoltre ha codificato delle linee guida per la comunicazione verso l'esterno e per la divulgazione di informazioni a mezzo stampa e dei principali mezzi di comunicazione.

Sempre nell'ottica di tutelare l'immagine della Banca, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare un modello organizzativo conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese e la revisione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ne ha confermato la validità affinché sia efficacemente esimente dalla responsabilità oggettiva.

Al pari di altri rischi "difficilmente quantificabili", non è agevole individuare modalità dirette di assorbimento del capitale, ma tramite indicatori è possibile definire linee di tendenza che sono oggetto di analisi nell'ambito del Comitato Altri Rischi.

Per rafforzare il presidio del rischio di reputazione sono stati condotti con attenzione anche nel 2014 i controlli sulle "attività fraudolente" ipoteticamente riconducibili al personale dipendente e il monitoraggio dei trasferimenti finanziari dei nostri clienti presso altri istituti finanziari.

RISCHIO STRATEGICO

La Banca ha definito ruoli, compiti e responsabilità per l'analisi del contesto operativo e competitivo, per un rapido riscontro dei cambiamenti, per la valutazione periodica degli scostamenti tra obiettivi pianificati e concretamente realizzati. Sono inoltre state formalizzate le linee interne di governo e di comunicazione per l'attuazione delle decisioni e per il loro riscontro.

La formulazione del Piano Strategico aziendale prevede una procedura di elaborazione molto complessa ma che assicura piena conoscenza agli Organi aziendali di tutti gli aspetti gestionali.

Il rischio strategico è ritenuto dalla Banca elevato – si veda la quali-quantificazione nel Report Dashboard - per la volatilità degli scenari, per l'aggressività del mercato in termini di innovazioni su prodotti e servizi, per la valenza sugli assetti organizzativi e commerciali che ha l'introduzione di nuove normative, elementi che non possono essere governati direttamente, ma ai quali è necessario spesso adeguarsi.

La Banca ha definito un sistema di reporting periodico ai Vertici Aziendali, che comprende l'analisi degli scenari di mercato e dell'andamento dei settori sui quali la Banca opera, il monitoraggio degli obiettivi (volumi e rischi), l'analisi

degli scostamenti e le proiezioni dei dati consuntivi; il “Report Direzionale” viene presentato trimestralmente e riporta le valutazioni dei Comitati di Rischio.

Tra le attività che la Cassa ha ritenuto di intraprendere per gestire il rischio strategico è sicuramente da inserire la consulenza fornita dalla Cassa Centrale per l'analisi dei dati aziendali nell'ambito di un sistema di Asset & Liability Management ; l'occhio critico di un consulente esterno che valuta i dati senza alcuna responsabilità nella formazione dei dati stessi ci permette di cogliere con maggior lucidità trend che si discostano da una soglia di tranquillità.

Ulteriore presidio offerto dalla Federazione Veneta delle BCC sono le riunioni periodiche con le Direzioni delle banche associate in cui vengono presentate elaborazioni su dati di varia natura derivanti dall'analisi delle singole Casse nonché elaborazioni di iniziativa della Federazione per rappresentare particolari fenomeni rilevati nelle attività di verifica svolte presso le BCC, sviluppando possibili soluzioni operative a presidio dei rischi da sottoporre alla valutazione dei Consigli di Amministrazione.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

DEFINIZIONE

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

GOVERNO

Rispetto ai rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2012 ha approvato le “Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, nelle quali sono disciplinati i criteri per la classificazione delle operazioni e le procedure deliberative applicabili all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni con soggetti collegati.

MISURAZIONE

La gestione del rischio è monitorata attraverso la reportistica direzionale, la quale fa riferimento alla normativa interna.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

DEFINIZIONE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

GOVERNO

Nel 2012, al fine di gestire i rischi specifici connessi con l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie la Banca (eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi e rischio operativo e reputazionale per il mancato raggiungimento degli scopi sociali), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha formalizzato le “Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in equity”. Sono stati formalizzati i limiti di assunzione e il monitoraggio degli stessi. Il livello di investimento è minimo e sostenibile.

MISURAZIONE

La Banca ha provveduto – anche attraverso la reportistica direzionale - a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

▪ **TAVOLA 1 - SISTEMI di GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – Circ. 285/13 Titolo IV, Cap.1, Sez. VII)**

▪ **Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia**

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello statuto sociale, consultabile al *link* www.cracortina.it.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; Cassa Centrale Banca Spa, ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché al Comitato Esecutivo quale organo con alcune funzioni di gestione, col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca non è tenuta a redigere il “Progetto di Governo Societario” in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall’associazione di categoria, vagliato dalla Banca d’Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all’interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo.

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

▪ **Categoria in cui è collocata la Banca all’esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia**

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro.

▪ **Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni**

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 amministratori eletti dall’assemblea fra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

▪ **Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica**

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

| Nominativo | Genere | Anno di nascita | Permanenza nella carica (in anni) (***) | Data inizio mandato corrente | Scadenza carica del singolo componente | Componente del CE |
|------------------------|--------|-----------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| Lancedelli Alberto (*) | M | 05.05.1966 | 6 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | |
| Giacobbi Giacomo (**) | M | 15.08.1966 | 6 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | |
| Antonelli Massimo | M | 08.02.1968 | 3 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | X |
| Bianchi Mauro | M | 09.10.1961 | 12 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | |
| Bino Monica | F | 11.09.1976 | 0 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | |
| Chizzali Paolo | M | 07.06.1948 | 18 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | |
| Gaspari Michela | F | 22.03.1973 | 0 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | X |
| Menardi Roberto | M | 31.07.1958 | 9 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | X |
| Montagner Paolo | M | 16.03.1951 | 0 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 | |

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 12.05.2014

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 12.05.2014

(***) = fino alla data di inizio mandato indicata nella colonna successiva

Composizione del Collegio Sindacale

| Carica | Nominativo | Genere | Anno di nascita | In carica dal | In carica fino a |
|-------------------|------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| Presidente | Fiori Cinzia | F | 04.10.1961 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 |
| Sindaco effettivo | De Gerone Mario | M | 06.07.1960 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 |
| Sindaco effettivo | Michielli Chiara | F | 18.07.1969 | 09.05.2014 | Assemblea appr. Bilancio 2016 |

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore incaricato con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

| Nominativo | Professione | Società/Ente | Incarico |
|--------------------|--|---|--|
| Lancedelli Alberto | Ingegnere libero professionista | --- | --- |
| Giacobbi Giacomo | Avvocato (Titolare di studio legale) | Federazione Veneta Bcc | Vice Presidente |
| Antonelli Massimo | Avvocato libero professionista | Asd Curling 66 Cortina Comitato Org. Campionati del mondo Curling 2010 | Presidente Presidente |
| Bianchi Mauro | Titolare di impresa artigiana | | |
| Bino Monica | Commercialista libero professionista | Fallimento F.lli Curto snc | Curatore fallimentare |
| Chizzali Paolo | Titolare di impresa artigiana e Imprenditore in vari settori | | |
| Gaspari Michela | Amministratore condomini | | |
| Menardi Roberto | Imprenditore nel settore termoidraulico | | |
| Montagner Paolo | Imprenditore nel settore industriale | Pai Cristal HK Pai Cristal Italia srl | Manager Manager |
| Fiori Cinzia | Commercialista (Titolare di studio) | Cortina Servizi srl Ista spa Impianti Averau srl Servizi 18 srl Trust Ghedina Martini Ugo & C. sas Cortina Alberghi srl M'Over srl | Amministratore unico Sindaco Sindaco Sindaco Trustee Liquidatore Amministratore unico Sindaco |
| De Gerone Mario | Commercialista (Titolare di studio) | Baldovin Legnami spa Gatto Astucci spa Sarno Display srl MIDO srl unipersonale Cortina srl Centro Servizi Occhialeria scarl – in liq. | Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco |
| Michielli Chiara | Commercialista (Titolare di studio) | Cooperativa di San Vito di Cadore Servizi 18 srl Cortina srl | Sindaco Presidente Sindaco |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Abitare A Cortina soc.coop.edil. Associazione Perm. Coppa del Mondo Alpha Marketing system srl | Revisore Revisore Procuratore speciale |
|--|--|--|--|

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento Assembleare (approvato dall'Assemblea dei Soci il 10 maggio 2013), che prevede al capo IX Limite al cumulo degli incarichi:

Articolo 26 (Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)

1. Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente articolo, che può essere assunto da un amministratore della Banca.
2. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della Cooperazione di Credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
3. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
4. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
5. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 3 e 4, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
6. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato.

(. . .)

▪ **Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze**

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

▪ **Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate**

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

▪ **Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali**

La Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo

▪ **TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa**

La banca cui si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico" è:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI

CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale : Cortina d'Ampezzo Corso Italia n.80

Codice fiscale e Partita IVA : 00078700259

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654

E-mail : cracortina@cracortina.it

Iscritta Albo Enti Creditizi

Iscritta Albo Società Cooperative al n. A153729

Iscritta Registro Imprese di Belluno al n. 00078700259

Aderente Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente Fondo Garanzia Depositanti Credito Cooperativo

Aderente Fondo Garanzia Obbligazionisti Credito Cooperativo

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti non fa parte di alcun Gruppo Bancario.

▪ **TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

I fondi propri e i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente ai filtri prudenziali si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle plusvalenze/minusvalenze non realizzate a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 30 giugno 2010, si è avvalsa della citata facoltà già a partire dal calcolo del Patrimonio di Vigilanza riferito a giugno 2010; con apposita delibera, comunicata alla Banca d'Italia in data 30 gennaio 2014, ha mantenuto la continuità della scelta operata.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“phase-in”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “grandfathering” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2, in particolare:

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi: capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, riserve di utili e di capitale, riserve da valutazione, “filtri prudenziali”, deduzioni (perdite infrannuali, avviamento ed altre attività immateriali, azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e impegni al riacquisto delle stesse, partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, attività fiscali differite, esposizioni verso cartolarizzazioni e altre esposizioni ponderabili al 1250% e dedotte dal capitale primario). Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI

Rif Articoli 437, lett. D) e E) e 492, par. 3

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (COMMON EQUITY TIER 1 - CET1) *(in migliaia)*

| | |
|---|---------------|
| STRUMENTI DI CET1: | |
| CAPITALE VERSATO | 89 |
| SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 302 |
| (-) STRUMENTI DI CET1 PROPRI: | 0 |
| (-) STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI CET1 SUI QUALI L'ENTE HA L'OBLIGO REALE O EVENTUALE DI | 0 |
| RISERVE: | |
| RISERVE DI UTILI: | |
| UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO | 54.636 |
| UTILI O PERDITA DI PERIODO: | 0 |
| UTILE O PERDITA DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO | 1.833 |
| (-) QUOTA DELL'UTILE DEL PERIODO NON INCLUSA NEL CET1 | -1.833 |
| ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMIC O ACCUMULATE (OCI) (+/-) | 2.088 |
| RISERVE - ALTRO | 3.148 |
| STRUMENTI DI CET1 OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 0 |
| FILTRI PRUDENZIALI: | |
| (-) INCREMENTO DI CET1 CONNESSO CON LE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE | 0 |
| COPERTURA DEI FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW HEDGE) | 0 |
| UTILI O PERDITE SULLE PASSIVITA' VALUTATE AL VALORE EQUO DOVUTI AL PROPRIO | 0 |
| UTILI O PERDITE DI VALORE EQUO DERIVANTI DAL RISCHIO DI CREDITO PROPRIO | 0 |
| (-) RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA | 0 |
| DETRAZIONI: | |
| AVVIAMENTO: | |
| (-) AVVIAMENTO CONNESSO CON ATTIVITA' IMMATERIALI | 0 |
| (-) AVVIAMENTO INCLUSO NELLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI | 0 |
| PASSIVITA' FISCALI DIFFERITE ASSOCIATE ALL'AVVIAMENTO | 0 |
| ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI: | |
| (-) ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI IMPORTO AL LORDO DELL'EFFETTO FISCALE | -2 |
| PASSIVITA' FISCALI DIFFERITE CONNESSE CON LE ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | 0 |
| ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITA' FUTURA E NON | 0 |
| (-) ENTI IRB - ECCEDEZZA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI | 0 |
| FONDI PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA: | |
| (-) FONDI PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA - IMPORTO AL LORDO DELL'EFFETTO | 0 |
| PASSIVITA' FISCALI DIFFERITE CONNESSE CON ATTIVITA' DI FONDI PENSIONE A | 0 |
| ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA CHE L'ENTE PUO' | 0 |
| (-) PARTECIPAZIONI INCROCIATE IN STRUMENTI DI CET1 | 0 |
| (-) ECCEDEZZA DEGLI ELEMENTI DA DETRARRE DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI | 0 |
| ESPOSIZIONI DEDOTTE ANZICHE' PONDERATE CON FATTORE DI PONDERAZIONE PARI | 0 |
| (-) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO | 0 |
| (-) CARTOLARIZZAZIONI | 0 |
| (-) TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE | 0 |
| (-) ENTI IRB - POSIZIONI IN UN PANIERE PER LE QUALI L'ENTE NON E' IN GRADO DI | 0 |
| (-) ENTI IRB - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE OGGETTO DI MODELLI | 0 |
| (-) INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 IN ALTRI SOGGETTI | 0 |
| DETRAZIONI CON SOGLIA DEL 10%: | |
| (-) ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITA' FUTURA ED | 0 |
| (-) INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 DI ALTRI SOGGETTI DEL | 0 |
| (-) DETRAZIONI CON SOGLIA DEL 17,65% | 0 |
| (-) DETRAZIONI EX ARTICOLO 3 CRR | 0 |
| (-) DETRAZIONI EX ARTICOLO 3 CRR | 0 |
| ELEMENTI POSITIVI O NEGATIVI - ALTRI | 0 |
| REGIME TRANSITORIO - IMPATTO SU CET1 (+/-) | -2.371 |

TOTALE CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET1) **57.890**

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (ADDITIONAL TIER 1 - AT1)

| | |
|---|----------|
| STRUMENTI DI AT1: | |
| CAPITALE VERSATO | 0 |
| SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI AT1 PROPRI: | 0 |
| (-) STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI AT1 SUI QUALI L'ENTE HA OBLIGO REALE O EVENTUALE DI | 0 |
| STRUMENTI DI AT1 OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 0 |
| DETRAZIONI: | |
| (-) PARTECIPAZIONI INCROCIATE IN STRUMENTI DI AT1 | 0 |
| (-) INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI AT1 IN ALTRI SOGGETTI DEL | 0 |
| (-) INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI AT1 IN ALTRI SOGGETTI DELE | 0 |
| (-) ECCEDEZZA DEGLI ELEMENTI DA DETRARRE DAL CAPITALE DI CLASSE 2 RISPETTO | 0 |
| (-) DETRAZIONI EX ARTICOLO 3 CRR | 0 |
| REGIME TRANSITORIO - IMPATTO SU AT1 (+/-) | 0 |
| ECCEDEZZA DEGLI ELEMENTI DA DETRARRE DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE | 0 |
| ELEMENTI POSITIVI O NEGATIVI - ALTRI | 0 |

TOTALE CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (AT1) **0**

TOTALE DI CAPITALE DI CLASSE 1 **57.890**

CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2 - T2)

| | |
|---|-----------|
| STRUMENTI DI T2 | |
| CAPITALE VERSATO | 0 |
| SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI T2 PROPRI: | 0 |
| (-) STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE | 0 |
| (-) STRUMENTI DI T2 SUI QUALI L'ENTE HA L'OBLIGO REALE O EVENTUALE DI | 0 |
| STRUMENTI DI T2 OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 0 |
| ENTI IRB - ECCEDEZZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE RISPETTO ALLE PERDITE | 0 |
| DETRAZIONI: | |
| (-) PARTECIPAZIONI INCROCIATE IN STRUMENTI DI T2 | 0 |
| (-) INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI T2 IN ALTRI SOGGETTI DEL | 0 |
| (-) INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI T2 IN ALTRI SOGGETTI DEL | 0 |
| (-) DETRAZIONI EX ARTICOLO 3 CRR | 0 |
| REGIME TRANSITORIO - IMPATTO SU T2 (+/-) | 24 |
| ECCEDEZZA DEGLI ELEMENTI DA DETRARRE DAL CAPITALE DI CLASSE 2 RISPETTO | 0 |
| ELEMENTI POSITIVI O NEGATIVI - ALTRI | 0 |

TOTALE DI CAPITALE DI CLASSE 2 (T2) **24**

TOTALE FONDI PROPRI **57.914**

3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO ANALITICO

(in migliaia)

| Voci dell'attivo | Valore di bilancio | Importi ricondotti nei fondi propri della banca | | |
|--|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | Capitale primario di classe 1 | Capitale aggiuntivo di classe 1 | Capitale di classe 2 |
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 3.490 | | | |
| 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 1 | | | |
| 30. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> | | | | |
| 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita | 117.160 | | | |
| 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | | | | |
| 60. Crediti verso banche | 33.548 | | | |
| 70. Crediti verso clientela | 302.033 | | | |
| 80. Derivati di copertura | 138 | | | |
| 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | | | | |
| 100. Partecipazioni | | | | |
| 110. Attività materiali | 4.127 | | | |
| 120. Attività immateriali | 2 | | | |
| di cui: dedotte dal CET 1 della banca, al netto delle relative passività fiscali | 2 | (2) | | |
| 130. Attività fiscali | 2.021 | | | |
| a) correnti | 604 | | | |
| b) anticipate | 1.417 | | | |
| 140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | | | | |
| 150. Altre attività | 2.163 | | | |
| Totale dell'attivo | 464.683 | (2) | 0 | 0 |

3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO - PROSPETTO ANALITICO

(in migliaia)

| Voci del passivo | Valore di bilancio | Importi ricondotti nei fondi propri della banca | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | Capitale primario di classe 1 | Capitale aggiuntivo di classe 1 | Capitale di classe 2 |
| 10. Debiti verso banche | 79.014 | | | |
| 20. Debiti verso clientela | 175.964 | | | |
| 30. Titoli in circolazione | 136.378 | | | |
| 40. Passività finanziarie di negoziazione | | | | |
| 50. Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> | | | | |
| 60. Derivati di copertura | | | | |
| 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | | | | |
| 80. Passività fiscali | 2.101 | | | |
| a) correnti | | | | |
| b) differite | 2.101 | | | |
| 90. Passività associate ad attività in via di dismissione | | | | |
| 100. Altre passività | 6.108 | | | |
| 110. Trattamento di fine rapporto del personale | 1.501 | | | |
| 120. Fondi per rischi e oneri | 794 | | | |
| b) altri fondi | 794 | | | |
| 130. Riserve da valutazione | 3.404 | | | |
| di cui: saldo riserva attività materiali valutate al valore rivalutato | 1.317 | 1.317 | | |
| di cui: saldo riserva piani a benefici definiti | (283) | (283) | | |
| di cui: saldo riserva titoli di debito del portafoglio AFS | 2.339 | 11 | | |
| di cui: saldo riserva titoli capitale e quote di OICR del portafoglio AFS | 31 | 12 | | |
| 140. Azioni rimborsabili | | | | |
| 150. Strumenti di capitale | | | | |
| 160. Riserve | 56.468 | | | |
| di cui: di utili | 54.636 | 54.636 | | |
| di cui: altre | 1.832 | 1.832 | | |
| 165. Acconti su dividendi (-) | | | | |
| 170. Sovrapprezzi di emissione | 302 | 302 | | |
| di cui: su azioni ordinarie | 302 | | | |
| 180. Capitale | 89 | 89 | | |
| di cui: azioni ordinarie | 89 | | | |
| 190. Azioni proprie (-) | | | | |
| 200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | 2.560 | | | |
| Totale del passivo e del patrimonio netto | 464.683 | 57.916 | 0 | 0 |

3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

| Indice | Descrizione | Strumenti di CET 1 |
|----------------------------------|---|--|
| | | Colonna 1 |
| | | Azioni ordinarie |
| 1 | Emittente | Cra di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti |
| 2 | Identificativo unico | |
| 3 | Legislazione applicata allo strumento | Legge Italiana |
| Trattamento regolamentare | | |
| 4 | Disposizioni transitorie del CRR | Capitale primario di classe 1 |
| 5 | Disposizioni post transitorie del CRR | |
| 6 | Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento | Singolo ente |
| 7 | Tipo di strumento | Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB |
| 8 | Importo rilevato nel capitale regolamentare | 89 |
| 9 | Importo nominale dello strumento | 1 |
| 9a | Prezzo di emissione | 3 |
| 9b | Prezzo di rimborso | N/A |
| 10 | Classificazione contabile | Patrimonio netto |
| 11 | Data di emissione originaria | |
| 12 | Irredimibile o a scadenza | Irredimibile |
| 13 | Data di scadenza originaria | N/A |
| 14 | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza | No |
| 15 | Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso | |
| 16 | Date successive di rimborso anticipato, se del caso | |
| Cedole / dividendi | | |
| 17 | Dividendi/cedole fissi o variabili | |
| 18 | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato | |
| 19 | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" | |
| 20a | Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio | |
| 20b | Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio | |
| 21 | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso | |
| 22 | Non cumulativo o cumulativo | |
| 23 | Convertibile o non convertibile | |
| 24 | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione | |
| 25 | Se convertibile, in tutto o in parte | |
| 26 | Se convertibile, tasso di conversione | |
| 27 | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa | |
| 28 | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile | |
| 29 | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito | |
| 30 | Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>) | |
| 31 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no) | |
| 32 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale | |
| 33 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea | |
| 34 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione | |
| 35 | Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | |
| 36 | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie | |
| 37 | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi | |

3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO

(in migliaia)

| Indice | Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve | Importo alla data dell'informativa (A) | Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B) |
|----------|--|--|--|
| 1 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 391 | |
| 1a | di cui: azioni ordinarie | 89 | |
| 1b | di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie | 302 | |
| 1c | di cui: azioni privilegiate | | |
| 1d | di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate | | |
| 2 | Utili non distribuiti | 54.636 | |
| 3 | Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve) | 5.236 | |
| 3a | Fondi per rischi bancari generali | | |
| 4 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1 | | |
| 4a | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1 gennaio 2018 | | |
| 5 | Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato) | | |
| 5a | Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili | 0 | |
| 6 | Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari | 60.263 | |
| | Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari | | |
| 7 | Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) | | |
| 8 | Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo) | -2 | |
| 10 | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo) | 0 | 0 |
| 11 | Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa | 0 | |
| 12 | Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese | 0 | |
| 13 | Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo) | 0 | |
| 14 | Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito | 0 | |
| 15 | Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo) | 0 | 0 |
| 16 | Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo) | 0 | |
| 17 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | 0 | |

| | | | |
|-----------|---|---------------|----------|
| 18 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 | 0 |
| 19 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 | 0 |
| 20a | Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione | 0 | |
| 20b | di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo) | | |
| 20c | di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo) | 0 | |
| 20d | di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo) | 0 | |
| 21 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo) | 0 | 0 |
| 22 | Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo) | 0 | 0 |
| 23 | di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti | 0 | 0 |
| 25 | di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee | 0 | 0 |
| 25a | Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo) | 0 | 0 |
| 25b | Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo) | | |
| 26 | Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR | -2.371 | |
| 26a | Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468 | -2.371 | |
| 26a.1 | di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito | -2.340 | |
| 26a.2 | di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R. | -31 | |
| 26a.3 | di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato | 0 | |
| 26a.4 | di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato | 0 | |
| 26a.5 | di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari | 0 | |
| 26a.6 | di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto | 0 | |
| 26a.7 | di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio | 0 | |
| 26a.8 | di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri | 0 | |
| 26a.9 | di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione | 0 | |
| 26b | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR | 0 | |
| 26b.1 | di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti | 0 | |
| 27 | Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo) | 0 | |
| 28 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1) | -2.373 | 0 |
| 29 | Capitale primario di classe 1 (CET1) | 57.890 | |
| | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti | | |
| 30 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 0 | |
| 31 | di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile | | |

| | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 32 | di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile | | |
| 33 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1 | | |
| 33a | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018 | | |
| 34 | Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi | | |
| 35 | di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 36 | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari | 0 | |
| | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari | | |
| 37 | Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo) | 0 | |
| 38 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | 0 | |
| 39 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 | 0 |
| 40 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 | 0 |
| 41 | Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) | 0 | |
| 41a | Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013 | 0 | |
| 41a.1 | Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11 | 0 | |
| 41a.2 | Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10 | 0 | |
| 41a.3 | Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso | 0 | |
| 41b | Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 | | |
| | Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc. | | |
| 41c | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR | 0 | |
| 41c.1 | di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito | 0 | |
| 41c.2 | di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R. | 0 | |
| 41c.3 | di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value" | 0 | |
| 42 | Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo) | 0 | |

| | | | |
|-------|---|---------------|----------|
| 43 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | 0 | 0 |
| 44 | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | 0 | |
| 45 | Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) | 57.890 | |
| | Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti | | |
| 46 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 0 | |
| 47 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2 | | |
| 47a | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018 | | |
| 48 | Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi | | |
| 49 | di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 50 | Rettifiche di valore su crediti | 0 | |
| 51 | Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari | 0 | |
| | Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari | | |
| 52 | Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo) | 0 | |
| 53 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | 0 | |
| 54 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 | |
| 54a | di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie | | |
| 54b | di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie | | |
| 55 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 | |
| 56 | Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) | 24 | |
| 56a | Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013 | 0 | |
| 56a.1 | Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11 | 0 | |
| 56a.2 | Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10 | 0 | |
| 56b | Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 | 0 | |
| 56b.1 | Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4 | 0 | |
| 56b.2 | Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4 | 0 | |
| 56c | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR | 24 | |
| 56c.1 | di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito | 24 | |

| | | | |
|-----------|--|---------------|--|
| 56c.2 | di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R. | 0 | |
| 56c.3 | di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value" | 0 | |
| 56c.4 | di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value" | 0 | |
| 57 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 | 24 | |
| 58 | Capitale di classe 2 (T2) | 24 | |
| 59 | Capitale totale (TC = T1 + T2) | 57.914 | |
| 59a | Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) | 0 | |
| 59a.1 | di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.) | 0 | |
| 59a.1.1 | di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente | 0 | |
| 59a.1.2 | di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente | 0 | |
| 59a.1.3 | di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee | 0 | |
| 59a.1.4 | di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee | 0 | |
| 59a.2 | di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.) | 0 | |
| 59a.2.1 | di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente | 0 | |
| 59a.2.2 | di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente | 0 | |
| 59a.3 | Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.) | | |
| 60 | Totale delle attività ponderate per il rischio | | |
| | Coefficienti e riserve di capitale | | |
| 61 | Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 21,40% | |
| 62 | Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 21,40% | |
| 63 | Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 21,41% | |
| 64 | Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 2,50% | |
| 65 | di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale | 2,50% | |
| 66 | di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica | | |
| 67 | di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico | | |
| 68 | di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica) | | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 69 | Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | | |
| Coefficienti e riserve di capitale | | | |
| 72 | Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 0 | |
| 73 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 2.471 | |
| 75 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) | 0 | |
| Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2 | | | |
| 76 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale) | | |
| 77 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato | | |
| 78 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale) | | |
| 79 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni | | |
| Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022) | | | |
| 80 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 81 | Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | | |
| 82 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 83 | Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | | |
| 84 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva | | |
| 85 | Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | | |

▪ **TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca**

A far data dal 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV) del 26 giugno 2013, che traspongono nell'Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3).

Il quadro normativo è in fase di completamento attraverso l'emanazione delle misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (rispettivamente "Regulatory Technical Standard – RTS" e "Implementing Technical Standard – ITS") adottate dalla Commissione europea su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) e, in alcuni casi, delle altre Autorità europee di supervisione (ESA).

Per dare attuazione e agevolare l'applicazione della nuova disciplina comunitaria e per realizzare una complessiva revisione e semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, la Banca d'Italia ha emanato la circolare n. 285/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", la quale recepisce le norme della CRD IV, indica le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali attribuite dalla disciplina comunitaria del regolamento CRR alle autorità nazionali e delinea un quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Anche per il 2014 la Cassa ha redatto il Resoconto ICAAP, procedendo all'autovalutazione avente l'obiettivo di determinare se i Fondi Propri della Banca siano adeguati a fronteggiare tutti i rischi assunti in termini sia attuali che prospettici e nel caso si verificano situazioni congiunturali estreme ma comunque plausibili (eventi di stress).

Con specifico riferimento ai coefficienti prudenziali obbligatori, sono stati determinati secondo le metodologie previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013, adottando:

- i) il metodo “standardizzato”, per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito e di controparte (inclusi, per i contratti derivati, il metodo del valore corrente e, in tale ambito, la misurazione del rischio di aggiustamento della valutazione del credito “CVA” per i derivati OTC diversi da quelli stipulati con controparti centrali qualificate);
- ii) il metodo “standardizzato”, per il computo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (per il portafoglio di negoziazione, rischio di posizione su titoli di debito e di capitale e rischi di regolamento e di concentrazione; con riferimento all’intero bilancio, rischio di cambio e rischio di posizione su merci);
- iii) il metodo “base”, per la misurazione del rischio operativo.

In base alle citate disposizioni, le banche devono mantenere costantemente a fronte del complesso dei rischi del primo pilastro (credito, controparte, mercato, operativo):

- un ammontare di capitale primario di classe 1 (CET 1) pari ad almeno il 4,5 per cento delle attività di rischio ponderate (“CET1 capital ratio”);
- un ammontare di capitale di classe 1 (T1) pari ad almeno il 6 per cento (5,5 per cento per il solo 2014) delle attività di rischio ponderate (“tier 1 capital ratio”);
- un ammontare di fondi propri pari ad almeno l’8 per cento delle attività di rischio ponderate (“total capital ratio”).

E’ infine previsto un obbligo a carico delle banche di detenere un ulteriore “buffer” di capitale, nella forma di riserva aggiuntiva di capitale, atta a fronteggiare eventuali situazioni di tensione (riserva di conservazione del capitale), il cui ammontare si ragguaglia al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio totali e che deve essere alimentata esclusivamente con capitale primario di classe 1 non impiegato per la copertura dei requisiti patrimoniali obbligatori (ivi inclusi quelli specifici).

la Cassa ritiene che l’adeguatezza patrimoniale rappresenti uno dei principali obiettivi strategici. Conseguentemente, il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale rispetto ai requisiti minimi in precedenza illustrati costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in termini sia consuntivi sia prospettici. Le risultanze delle analisi consentono di individuare le azioni più appropriate per salvaguardare i livelli di patrimonializzazione.

Come risulta dalla composizione dei fondi propri e dal dettaglio dei requisiti prudenziali, la Cassa presenta un rapporto tra Capitale primario di classe 1 ed Attività di rischio ponderate (CET1 Capital ratio) del 21,40% , superiore al limite del 4,5%, un rapporto tra Capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) di pari percentuale (21,32% al 31 dicembre 2013), superiore al limite del 5,5% , un rapporto tra Fondi propri ed Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 21,41% (21,82% al 31 dicembre 2013) superiore rispetto al requisito minimo dell’8%.

Al netto della quota assorbita dal rischio di credito e controparte, dai rischi di mercato e dal rischio operativo, l’eccedenza patrimoniale si attesta a 36.276 mila euro.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

Rif. Articolo 438, lett. C)

| <i>(in migliaia)</i> | |
|---|---|
| Portafogli regolamentari | Requisito patrimoniale rischio di credito |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | 114 |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 2 |
| Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | 1.986 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 6.525 |
| Esposizioni al dettaglio | 5.281 |
| Esposizioni garantite da immobili | 2.190 |
| Esposizioni in stato di default | 2.434 |
| Esposizioni ad alto rischio | 9 |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite | 0 |
| Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati | 0 |
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) | 397 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 366 |
| Altre esposizioni | 351 |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni | 0 |
| Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia | 0 |
| Rischio aggiustamento della valutazione del credito | 6 |
| Totale | 19.661 |

2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Rif. Articolo 438, lett. E)

| <i>(in migliaia)</i> | |
|--|--|
| Componenti | Requisiti patrimoniali rischi di mercato |
| Rischio di posizione su strumenti di debito | 10 |
| Rischio di posizione su strumenti di capitale | 0 |
| Rischio di Concentrazione | 0 |
| Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale | 10 |
| Rischio di cambio | 0 |
| Rischio di posizione su merci | 0 |
| Rischio di Regolamento | 0 |
| Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato | 10 |

3. RISCHIO OPERATIVO

Rif. Articolo 438, lett. F)

| <i>(in migliaia)</i> | |
|--|---------------|
| Componenti | Valori |
| Margine di intermediazione ultimo esercizio | 13.211 |
| Margine di intermediazione esercizio precedente | 12.770 |
| Margine di intermediazione due esercizi precedenti | 13.365 |
| MEDIA MARGINE D'INTERMEDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI | 13.115 |
| Coefficiente di ponderazione | 15% |
| CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO | 1.967 |

4. REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI

Informativa discrezionale (nessun riferimento normativo)

| <i>(in migliaia)</i> | |
|----------------------------------|--------|
| Componenti | Valori |
| Requisiti patrimoniali specifici | 0 |

5. REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGHI

Informativa discrezionale (nessun riferimento normativo) - Tabella 2.2, Parte F, Sezione 2 della Nota Integrativa

| Categorie/Valori | Importi non ponderati | Importi ponderati / requisiti |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| A. ATTIVITA' DI RISCHIO | 482.998 | 245.686 |
| A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE | | |
| 1. Metodologia standardizzata | 482.998 | 245.686 |
| 2. Metodologia basata su rating interni | | |
| 2.1 Base | | |
| 2.2 Avanzata | | |
| 3. Cartolarizzazioni | | |
| B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA | | 19.655 |
| B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE | | |
| B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO CREDITO E DI CONTROPARTE | | 6 |
| B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO | | |
| B.4 RISCHI DI MERCATO | | 10 |
| 1. Metodologia standard | | 10 |
| 2. Modelli interni | | |
| 3. Rischio di concentrazione | | |
| B.5 RISCHIO OPERATIVO | | 1.967 |
| 1. Metodo base | | 1.967 |
| 2. Metodo standardizzato | | |
| 3. Metodo avanzato | | |
| B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO | | |
| B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI | | 21.638 |
| C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA | | |
| C.1 Attività di rischio ponderate | | 270.471 |
| C.2 Capitale primario di classe I Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) | | 21,40% |
| C.3 Capitale di classe I Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) | | 21,40% |
| C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) | | 21,41% |

▪ **TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte**

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- agli strumenti derivati finanziari a copertura del portafoglio bancario negoziati fuori borsa (OTC – *over-the-counter*)
- alle operazioni pronti contro termine passive su titoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di utilizzare il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST).

Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, si utilizza il metodo standardizzato.

Il rischio di CVA e il conseguente requisito in materia di fondi propri (articolo 382 del CRR) si calcola per tutti gli strumenti derivati OTC (esclusi taluni derivati su crediti) secondo le disposizioni di vigilanza. Ai fini della riduzione del valore delle esposizioni al rischio di controparte (CVA) è previsto il riconoscimento, tra gli altri, degli accordi bilaterali di compensazione dei derivati tra la banca e la sua controparte («Accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi»). Le clausole di compensazione presenti negli attuali contratti di derivati tra la Cassa e l'Iccrea Banca sono di questo tipo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio di controparte, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti attività o processi rilevanti.

Il documento in cui sono ripresi i criteri di gestione del rischio di controparte è il Regolamento del Processo Finanza (con lo Schema dei limiti).

Il controllo delle esposizioni rispetto ai limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione viene eseguito quotidianamente e mensilmente viene prodotto un report in cui viene fissata l'esposizione nei confronti delle controparti.

Per la scelta delle controparti con cui operare, il Responsabile della funzione Finanza e Risparmio si avvale delle analisi e delle valutazioni del Comitato Finanza e rimane comunque legato ai limiti operativi fissati dal Consiglio di Amministrazione e alle disposizioni del Regolamento.

Nella scelta delle controparti con cui operare, il Consiglio ritiene importante usufruire principalmente delle strutture operative del Credito Cooperativo.

Nell'instaurare un rapporto continuativo con una controparte è necessario che il Consiglio assuma un'apposita delibera su proposta effettuata dalla Direzione, attraverso uno specifico studio di fattibilità dal quale risulti che:

- esista la solidità della controparte;
- esista la capacità di fornire un supporto di analisi o altro, in termini di valore aggiunto alle attività della Banca;
- esista una reale necessità di intraprendere l'attività, supportata da motivazioni economiche e di opportunità.

Per il rischio di specie, rispetto alla nostra attività risultiamo potenzialmente operativi con gli Istituti centrali di categoria (Iccrea Banca spa e Cassa Centrale Banca spa), con un rischio di controparte che va contestualizzato nell'insieme della relazione complessiva e dei rapporti che legano le Bcc alle Società centrali.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE

1.1.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO BANCARIO

Rif. Articolo 439, lett. E)

(in migliaia)

| Forma tecnica | Fair value lordo positivo dei contratti (A) | Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B) | Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B) | Ammontare protetto da garanzie reali (D) | Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D) |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Titoli di debito e tassi di interesse | 139 | | 139 | | 139 |
| Titoli di capitale e indici azionari | | | | | |
| Valure e oro | | | | | |
| Altri valori | | | | | |
| Derivati creditizi: acquisti di | | | | | |
| Derivati creditizi: vendite di | | | | | |
| Totale | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |

1.2.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

Rif. Articolo 439, lett. E)

NON RILEVA

2.ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO

Rif. Articolo 439, lett. F) e G)

(in migliaia)

| Forma tecnica | Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito | Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito | | | | | Totale ammontare protetto |
|--|--|---|---|------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| | | Protezione del credito di tipo reale | | Garanzie personali (D) | Protezione del credito di tipo personale | | |
| | | Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A) | Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B) | | Derivati su crediti | | |
| | | | | | Ammontare protetto (E) | Valore nozionale (F) | |
| Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Operazioni SFT | 0 | 180 | | 0 | 0 | | 180 |
| Totale | 0 | 180 | | 0 | 0 | | 180 |

▪ **TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili**

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia *in vigore alla data del 31 dicembre 2014* e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

Partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Per la classificazione di tali posizioni si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie personali o reali.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

▪ **Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche**

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo.

Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:

- a) di significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
- b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
- e) della scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
- f) di dati rilevabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie simili sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non performing), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed alle disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito delle diverse categorie di rischio:

- sofferenze;
- esposizioni incagliate;
- esposizioni ristrutturare;
- esposizioni scadute.

I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica; l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Talune tipologie di crediti deteriorati quali scaduti e sconfinanti ed i crediti che – valutati analiticamente – non presentano evidenze oggettive di perdite di valore, sono oggetto di svalutazione analitica determinata con metodologia forfaitaria, in base alla stima dei flussi nominali futuri, corretti per le perdite attese, utilizzando i parametri di “probabilità di insolvenza”(PD) e di “perdita in caso di insolvenza” (LGD).

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

I crediti in bonis, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita, sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito; le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di apprezzare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa su differenziati parametri di “probabilità di insolvenza” (PD - probability of default) e di “perdita in caso di insolvenza “ (LGD – loss given default) differenziati per codice di attività economica, così come individuati dalla Banca d'Italia (ATECO 2007).

La rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell'esercizio precedente.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI

1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOLGI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Rif. Articolo 442, lett. C)

(in migliaia)

| Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni | Attività di rischio per | Garanzie rilasciate ed | Operazioni SFT | Contratti derivati e | Compensazione tra prodotti | Clausole di rimborso | Totale | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------|
| | | | | | | | Totale | Media |
| Amministrazioni e Banche centrali | 139.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.298 | |
| Intermediari vigilati | 38.333 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 38.486 | |
| Amministrazioni regionali o autorità locali | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| Organismi del settore pubblico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Banche multilaterali di sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizzazioni internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imprese ed altri soggetti | 76.625 | 21.520 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98.148 | |
| Esposizioni al dettaglio | 90.622 | 47.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.111 | |
| Esposizioni a breve termine verso imprese e intermed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esposizioni verso OICR | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | |
| Esposizioni garantite da immobili | 76.183 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.483 | |
| Obbligazioni bancarie garantite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esposizioni in default | 23.706 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.852 | |
| Alto rischio | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | |
| Altre esposizioni | 9.798 | 214 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10.192 | |
| Posizioni verso le cartolarizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale esposizioni | 464.180 | 71.938 | 180 | 157 | 0 | 0 | 536.455 | |

2.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Rif. Articolo 442, lett. D)

(in migliaia)

| Aree geografiche / Tipologie di esposizioni | Attività di rischio per cassa | Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi | Operazioni SFT | Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine | Compensazione tra prodotti diversi | Clausole di rimborso anticipato | Totale |
|---|-------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| ITALIA | 461.668 | 71.928 | 180 | 157 | 0 | 0 | 533.933 |
| ALTRI PAESI EUROPEI | 2.470 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 |
| RESTO DEL MONDO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Totale esposizioni | 464.180 | 71.938 | 180 | 157 | 0 | 0 | 536.455 |

3 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS

Rif. Articolo 442, lett. E)

(in migliaia)

| ESPOSIZIONI/CONTROPARTI | Governi e banche centrali | Altri enti pubblici | Banche | Società finanziarie | Imprese di assicurazione | Imprese non finanziarie | Altri soggetti | Totale |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Attività di rischio per cassa | 102.561 | 0 | 39.644 | 38.787 | 11.530 | 128.942 | 142.716 | 464.180 |
| Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi | 0 | 269 | 0 | 100 | 0 | 45.673 | 25.896 | 71.938 |
| Operazioni SFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| Compensazione tra prodotti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausole di rimborso anticipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale esposizioni | 102.561 | 269 | 39.797 | 38.887 | 11.530 | 174.615 | 168.796 | 536.455 |

4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

Rif. Articolo 442, lett. F)

| Voci/Scaglioni temporali Valuta di denominazione: Euro | a vista | da oltre 1 giorno a 7 giorni | da oltre 7 giorni a 15 giorni | da oltre 15 giorni a 1 mese | da oltre 1 mese fino a 3 mesi | da oltre 3 mesi fino a 6 mesi | da oltre 6 mesi fino a 1 anno | da oltre 1 anno fino a 5 anni | Oltre 5 anni | Indeterminata |
|---|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| A.Attività per cassa | | | | | | | | | | |
| A.1 Titoli di Stato | 61 | | | | 180 | 490 | 25.933 | 60.357 | 13.996 | |
| A.2 Altri titoli di debito | | 2.018 | | | 635 | 46 | 2.167 | 1.981 | 1.868 | |
| A.3 Quote O.I.C.R. | 5.040 | | | | | | | | | |
| A.4 Finanziamenti | 41.167 | 603 | 1.201 | 4.259 | 19.745 | 21.580 | 44.543 | 100.771 | 100.757 | 1.890 |
| - banche | 4.034 | | | 530 | 7.161 | | 14.918 | 1.539 | | 1.890 |
| - clientela | 37.133 | 603 | 1.201 | 3.729 | 12.584 | 21.580 | 29.625 | 99.232 | 100.757 | |
| Totale attività per cassa (A1+A2+A3+A4) | 46.288 | 2.621 | 1.201 | 4.259 | 20.560 | 22.116 | 72.643 | 163.109 | 116.621 | 1.890 |
| B.Operazioni "fuori bilancio" | 16 | 382 | - | - | 19 | 90 | 20 | 152 | 546 | 694 |
| B.1 Derivati finanziari con scambio di capitale | - | 382 | - | - | - | - | 3 | 63 | 60 | - |
| - posizioni lunghe | - | 136 | - | - | - | - | 3 | 10 | | |
| - posizioni corte | - | 518 | - | - | - | - | - | 73 | 60 | |
| B.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale | - | - | - | - | 19 | 66 | 17 | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | 20 | 69 | 20 | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| B.3 Depositi e finanziamenti da ricevere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.5 Garanzie finanziarie rilasciate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.6 Garanzie finanziarie ricevute | 16 | - | - | - | - | 24 | - | 215 | 606 | 694 |
| B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(valori in migliaia di euro)

| Voci/Scaglioni temporali Valuta di denominazione: altre valute | a vista | da oltre 1 giorno a 7 giorni | da oltre 7 giorni a 15 giorni | da oltre 15 giorni a 1 mese | da oltre 1 mese fino a 3 mesi | da oltre 3 mesi fino a 6 mesi | da oltre 6 mesi fino a 1 anno | da oltre 1 anno fino a 5 anni | Oltre 5 anni | Indeterminata |
|---|------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| A.Attività per cassa | | | | | | | | | | |
| A.1 Titoli di Stato | | | | | | | | | | |
| A.2 Altri titoli di debito | | | | | | | | | | |
| A.3 Quote O.I.C.R. | | | | | | | | | | |
| A.4 Finanziamenti | 491 | - | 33 | 273 | 470 | 401 | 5 | 33 | 5 | - |
| - banche | 491 | - | 33 | 273 | 470 | 401 | 5 | 33 | 5 | - |
| - clientela | | | | | | | | | | |
| Totale attività per cassa (A1+A2+A3+A4) | 491 | - | 33 | 273 | 470 | 401 | 5 | 33 | 5 | - |
| B.Operazioni "fuori bilancio" | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.1 Derivati finanziari con scambio di capitale | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.3 Depositi e finanziamenti da ricevere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.5 Garanzie finanziarie rilasciate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.6 Garanzie finanziarie ricevute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni lunghe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - posizioni corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

(valori in migliaia di euro)

| Portafogli/qualità | Attività deteriorate | | | In bonis | | | Totale (esposizione netta) |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Esposizione lorda | Rettifiche specifiche | Esposizione netta | Esposizione lorda | Rettifiche di portafoglio | Esposizione netta | |
| 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione | | | | X | X | 1 | 1 |
| 2. Attività finanziarie disponibili per la vendita | | | | 109.253 | | 109.253 | 109.253 |
| 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | | | | | | | |
| 4. Crediti verso banche | | | | 33.548 | | 33.548 | 33.548 |
| 5. Crediti verso clientela | 31.266 | 7.388 | 23.878 | 278.805 | 650 | 278.155 | 302.033 |
| 6. Attività finanziarie valutate al fair value | | | | X | X | | |
| 7. Attività finanziarie in corso di dismissione | | | | | | | |
| 8. Derivati di copertura | | | | X | X | 138 | 138 |
| Totale al 31.12.2014 | 31.266 | 7.388 | 23.878 | 421.606 | 650 | 421.095 | 444.973 |

I valori corrispondono a quelli indicati nella parte E sezione 1 della nota integrativa al Bilancio 2014 nella tabella A.12 di pari oggetto

5.2 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

(valori in migliaia di euro)

| Esposizioni/Controparti | Governi | | | Altri enti pubblici | | | Società finanziarie | | | Società di assicurazione | | | Imprese non finanziarie | | | Altri soggetti | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. |
| A. Esposizioni per cassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 Sofferenze | | | X | | | X | | | X | | | X | 2.147 | 3.343 | X | 89 | 379 | X |
| A.2 Incagli | | | X | | | X | | | X | | | X | 14.460 | 2.980 | X | 7.071 | 675 | X |
| A.3 Esposizioni ristrutturate | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X |
| A.4 Esposizioni scadute | | | X | | | X | | | X | | | X | 35 | 2 | X | 76 | 9 | X |
| A.5 Altre esposizioni | 102.561 | X | | | X | | | | | X | | | 142.938 | X | 491 | 90.923 | X | 159 |
| Totale A | 102.561 | | | | | | 32.963 | X | | 11.530 | X | | 159.580 | 6.325 | 491 | 98.159 | 1.063 | 159 |
| B. Esposizioni "fuori bilancio" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 Sofferenze | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X |
| B.2 Incagli | | | X | | | X | | | X | | | X | 1.089 | | X | 353 | | X |
| B.3 Altre attività deteriorate | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X |
| B.4 Altre esposizioni | | X | | 269 | X | | 76 | X | | | X | | 17.831 | X | | 12.212 | X | |
| Totale B | | | | 269 | | | 76 | | | | | | 18.920 | | | 12.565 | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2014 | 102.561 | | | 269 | | | 33.039 | | | 11.530 | | | 178.500 | 6.325 | 491 | 110.724 | 1.063 | 159 |

I valori corrispondono a quelli indicati nella parte E sezione 1 della nota integrativa al Bilancio 2014 nella tabella B.1 di pari oggetto

5.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

(valori in migliaia di euro)

| Esposizioni/Aree geografiche | Italia | | Altri Paesi europei | | America | | Asia | | Resto del mondo | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. |
| A. Esposizioni per cassa | | | | | | | | | | |
| A.1 Sofferenze | 2.236 | 3.722 | | | | | | | | |
| A.2 Incagli | 21.531 | 3.655 | | | | | | | | |
| A.3 Esposizioni ristrutturate | | | | | | | | | | |
| A.4 Esposizioni scadute | 111 | 11 | | | | | | | | |
| A.5 Altre esposizioni | 380.330 | 650 | 386 | 1 | 199 | | | | | |
| Totale A | 404.208 | 8.037 | 386 | 1 | 199 | | | | | |
| B. Esposizioni "fuori bilancio" | | | | | | | | | | |
| B.1 Sofferenze | | | | | | | | | | |
| B.2 Incagli | 1.442 | | | | | | | | | |
| B.3 Altre attività deteriorate | | | | | | | | | | |
| B.4 Altre esposizioni | 30.388 | | | | | | | | | |
| Totale B | 31.830 | | | | | | | | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2014 | 436.038 | 8.037 | 386 | 1 | 199 | | | | | |

I valori corrispondono a quelli indicati nella parte E sezione 1 della nota integrativa al Bilancio 2014 nella tabella B.2 di pari oggetto

L'ambito di operatività della Cassa è prevalentemente localistico; la distribuzione territoriale è di conseguenza concentrata nell'area del Nord-Est.

5.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche

(valori in migliaia di euro)

| Esposizioni/Aree geografiche | Italia | | Altri Paesi europei | | America | | Asia | | Resto del mondo | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. |
| A. Esposizioni per cassa | | | | | | | | | | |
| A.1 Sofferenze | | | | | | | | | | |
| A.2 Incagli | | | | | | | | | | |
| A.3 Esposizioni ristrutturate | | | | | | | | | | |
| A.4 Esposizioni scadute | | | | | | | | | | |
| A.5 Altre esposizioni | 40.000 | | | | 42 | | | | | |
| Totale A | 40.000 | | | | 42 | | | | | |
| B. Esposizioni "fuori bilancio" | | | | | | | | | | |
| B.1 Sofferenze | | | | | | | | | | |
| B.2 Incagli | | | | | | | | | | |
| B.3 Altre attività deteriorate | | | | | | | | | | |
| B.4 Altre esposizioni | 2.248 | | | | | | | | | |
| Totale B | 2.248 | | | | | | | | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2014 | 42.248 | | | | 42 | | | | | |

I valori corrispondono a quelli indicati nella parte E sezione 1 della nota integrativa al Bilancio 2014 nella tabella B.3 di pari oggetto

7.1 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO BANCHE

Rif. Articolo 442, lett. I)

(valori in migliaia di euro)

| CAUSALI / CATEGORIE | Sofferenze | Incagli | Esposizioni ristrutturare | Esposizioni scadute | Totale |
|--|------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|
| A. Rettifiche complessive iniziali | | | | | |
| B. Variazioni in aumento | | | | | |
| B 1 Rettifiche di valore | | | | | |
| B 2. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate | | | | | |
| B 3. Altre variazioni in aumento | | | | | |
| C. Variazioni in diminuzione | | | | | |
| C 1 Riprese di valore da valutazione | | | | | |
| C 2. Riprese di valore da incasso | | | | | |
| C 3. Cancellazioni | | | | | |
| C 4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate | | | | | |
| C 5. Altre variazioni in diminuzione | | | | | |
| D. Rettifiche complessive finali | | | | | |
| E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni | | | | | |

7.2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

(valori in migliaia di euro)

| CAUSALI / CATEGORIE | Sofferenze | Incagli | Esposizioni ristrutturare | Esposizioni scadute | Totale |
|--|------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|
| A. Rettifiche complessive iniziali | 3.786 | 2.354 | | 89 | 6.229 |
| B. Variazioni in aumento | 536 | 3.506 | - | 15 | 4.057 |
| B 1 Rettifiche di valore | 326 | 3.485 | | 5 | 3.826 |
| B 2. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate | 20 | 21 | | | 231 |
| B 3. Altre variazioni in aumento | | | | | - |
| C. Variazioni in diminuzione | 600 | 2.205 | - | 93 | 2.898 |
| C 1 Riprese di valore da valutazione | 20 | 1630 | | 64 | 1814 |
| C 2. Riprese di valore da incasso | 379 | 347 | | 8 | 734 |
| C 3. Cancellazioni | 101 | 8 | | | 119 |
| C 4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate | | 210 | | | 210 |
| C 5. Altre variazioni in diminuzione | | | | 21 | 21 |
| D. Rettifiche complessive finali | 3.722 | 3.655 | - | 11 | 7.388 |
| E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni | | | | | - |

7.3 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

(valori in migliaia di euro)

| Causali/Categorie | Sofferenze | Incagli | Esposizioni ristrutturare | Esposizioni scadute | Totale |
|---|------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|
| A. Rettifiche complessive iniziali | | | | | - |
| B. Variazioni in aumento | - | - | - | - | - |
| B 1 rettifiche di valore | | | | | - |
| B 2 altre variazioni in aumento | | | | | - |
| C. Variazioni in diminuzione | - | - | - | - | - |
| C.1 riprese di valore da valutazione | | | | | - |
| C 2 altre variazioni in diminuzione | | | | | - |
| D. Rettifiche complessive finali | - | - | | | - |

▪ **TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2014 e realizzate dalla Banca sono le seguenti:

- contratti di pronti contro termine passivi;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea.

La posizione interbancaria di bilancio della Cassa tiene conto della partecipazione della stessa, in via indiretta mediante l'intermediazione dell'Istituto Centrale di Categoria - ICCREA Banca SpA - alle seguenti operazioni :

- operazioni di rifinanziamento LTRO (Long Term Refinancing Operation) trimestrali per un importo complessivo di 65.000 mila euro;
- operazioni di prestito BCE TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operations), per un importo di 14.000 mila euro con durata quadriennale, a cui la Cassa ha partecipato nel settembre 2014, in cui ICCREA Banca ha agito nel ruolo di capofila.

I titoli posti a garanzia dei finanziamenti di cui sopra, corrispondono ad un valore di bilancio pari a 87.585 mila euro, in quanto comprendono altre forme di potenziale finanziamento.

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto dalla Circolare n. 285/2013, per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento la Banca ha scelto di utilizzare solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 in luogo della media mobile trimestrale calcolata con riferimento all'intero esercizio 2014.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 7 - ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello A

(valori in migliaia di euro)

| Forme tecniche | Impegnate | | Non Impegnate | | Totale |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | VB | FV | VB | FV | |
| 1. Titoli di capitale | | | 2.867 | 2.867 | 2.867 |
| 2. Titoli di debito | 87.765 | 87.765 | 23.446 | 23.446 | 111.211 |
| 3. Altre attività | | X | 350.605 | X | 350.605 |
| <i>di cui: non impegnate e non vincolabili</i> | X | X | 353.472 | X | 353.472 |
| Totale | 87.765 | 87.765 | 376.918 | 26.313 | 464.683 |

2. GARANZIE REALI RICEVUTE

Rif. Articolo 439, lett. F) e G)

| Forme tecniche | Impegnate | Non Impegnate | |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| | | | di cui: non vincolabili |
| 1. Strumenti di capitale | | | 8 |
| 2. Titoli di debito | | | 924 |
| 3. Altre garanzie reali ricevute | | | 2.590 |
| 4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS | | 17.032 | - |
| Totale (T) | - | 17.032 | 3.522 |

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello C

| | Passività associate | Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi |
|--|---------------------|---|
| Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati | 180 | 0 |

3b. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

| Forme tecniche delle passività associate Valore contabile | Attività vincolate (57832) | | | | | Garanzie ricevute (57838) | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Finanziamenti a vista (01293 = 206) | Titoli di capitale (01293 = 204) | Titoli di debito emessi da terzi (01293 = 205) | Finanziamenti diversi da quelli a vista (01293 = 267-272) | Altre attività (01293 = 273) | Totale attività | Finanziamenti a vista (01293 = 206) | Titoli di capitale (01293 = 204) | Titoli di debito emessi da terzi (01293 = 205) | Finanziamenti diversi da quelli a vista (01293 = 267-272) | Altre attività (01293 = 273) | Altre garanzie ricevute (01293 = 274) | Totale garanzie ricevute |
| 1. Finanziamenti da banca centrale | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 2. Derivati su mercati regolamentati | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 3. Derivati over the counter | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 4. Pronti contro termine passivi | | | | | | 180 | | | | | | | 0 |
| 5. Depositi collateralizzati diversi dai pronti contro termine passivi | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 6. Obbligazioni bancarie garantite emesse | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 7. Titoli ABS emessi | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 8. Titoli di debito emessi diversi dalle Obbligazioni bancarie garantite e dagli ABS | | | 180 | | | 180 | | | | | | | 0 |
| 9. Altre passività finanziarie | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Totale passività associate ripartite per forma tecnica | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

▪ **TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata**

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013.

In particolare, il Consiglio di amministrazione della Banca ha - tra l'altro - deliberato di:

- adottare la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito (I Pilastro), sulla quale incidono le modifiche introdotte dal nuovo framework prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014 (importante ricordare ad esempio l'applicazione del fattore di sostegno «SMESF» o la ponderazione al 100% delle esposizioni scadute garantite da immobili residenziali);
- utilizzare, con riferimento al calcolo di cui al precedente alinea, le valutazioni del merito creditizio fornite dall'Agenzia Moody's Service Investors per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni centrali e banche centrali", nonché - indirettamente - di quelle ricomprese nei portafogli "Intermediari vigilati", "Enti del settore pubblico" e "Enti territoriali". Nel luglio del 2012 il declassamento a Baa2 del debito italiano ha comportato l'innalzamento dal 50 al 100% del fattore di ponderazione delle esposizioni non a breve "da intermediari vigilati italiani e alle esposizioni verso o garantite da enti del settore pubblico diverse da quelle con durata originaria inferiore ai 3 mese" (opzione che resta valida anche a seguito dell'abrogazione delle disposizioni della Circolare 263/06 ad opera della 285/13, almeno fino alla pubblicazione del mapping dell'EBA).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI

1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE | Fattore di Ponderazione | | | | | | | | | | | | | | TOTALE |
|--|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| | 0% | 2% | 4% | 10% | 20% | 35% | 50% | 70% | 75% | 100% | 150% | 250% | 370% | 1250% | |
| Esposizioni verso o garantite da | 104.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.010 |
| Esposizioni verso o garantite da | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Esposizioni verso o garantite da | 34.654 | 0 | 0 | 0 | 14.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.251 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.181 |
| Esposizioni al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.601 |
| Esposizioni garantite da immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.552 | 19.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.513 |
| Esposizioni in stato di default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.837 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 26.024 |
| Esposizioni ad alto rischio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Esposizioni verso Organismi di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 |
| Altre esposizioni | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.989 |
| Totale | 142.738 | 0 | 0 | 0 | 15.171 | 56.552 | 19.961 | 0 | 139.601 | 150.169 | 12.262 | 0 | 0 | 0 | 536.454 |

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE | Fattore di Ponderazione | | | | | | | | | | | | | | TOTALE |
|--|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| | 0% | 2% | 4% | 10% | 20% | 35% | 50% | 70% | 75% | 100% | 150% | 250% | 370% | 1250% | |
| Esposizioni verso o garantite da | 137.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.298 |
| Esposizioni verso o garantite da | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Esposizioni verso o garantite da | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 14.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.486 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.148 |
| Esposizioni al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.111 |
| Esposizioni garantite da immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.552 | 19.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.483 |
| Esposizioni in stato di default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.833 | 12.019 | 0 | 0 | 0 | 25.852 |
| Esposizioni ad alto rischio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Esposizioni verso Organismi di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 |
| Altre esposizioni | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.192 |
| Totale | 145.284 | 0 | 0 | 0 | 15.352 | 56.552 | 19.931 | 0 | 138.111 | 149.132 | 12.094 | 0 | 0 | 0 | 536.455 |

3. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso) | Esposizioni dedotte dai fondi propri | | | Totale |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| | CET 1 | AT 1 | T2 | |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | | | | 0 |
| Esposizioni al dettaglio | | | | 0 |
| Esposizioni garantite da immobili | | | | 0 |
| Esposizioni in stato di default | | | | 0 |
| Esposizioni ad alto rischio | | | | 0 |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite | | | | 0 |
| Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati | | | | 0 |
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) | | | | 0 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | | | | 0 |
| Altre esposizioni | | | | 0 |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni | | | | 0 |
| Totale esposizioni | 0 | 0 | 0 | 0 |

■ **TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO**

I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sono determinati secondo il metodo standard. Tale metodo prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. “building-block approach”, secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte delle singole fattispecie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO

1. RISCHIO DI POSIZIONE

Rif. Articolo 445

(valori in migliaia)

| Componenti | importo |
|---|----------------|
| A. Rischio generico | 0 |
| <i>A.1 - Titoli di debito</i> | 0 |
| <i>A.2 - Titoli di capitale</i> | 0 |
| B. Rischio specifico | 122 |
| <i>B.1 - Titoli di debito</i> | 122 |
| <i>B.2 - Titoli di capitale</i> | 0 |
| <i>B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione</i> | 0 |
| <i>B.4 - Portafoglio di negoziazione di</i> | 0 |
| <i>B.6 - OICR</i> | 0 |
| Totale rischio di posizione | 122 |

▪ **TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI
NEGOZIAZIONE (ART. 447)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti**

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tali titoli sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità: strategiche, istituzionali, di partecipazione in associazioni di categoria, strumentali all’attività operativa della banca e allo sviluppo dell’attività commerciale, di investimento finanziario, di società di servizi.

▪ **Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate**

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di sottoscrizione (*trade date*).

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.

In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore non temporanea (*impairment test*). L’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario.

Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione durevole di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del relativo ammontare, la Banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano su fatti che si sono già verificati e su dati osservabili alla data di valutazione.

Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di perdite per riduzioni di valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l’emittente opera.

Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito o al patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale. L'ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono rilevati a conto economico nella voce "utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

(valori in migliaia di euro)

| Esposizioni su strumenti di capitale | Valore di bilancio (A) | Fair Value (B) | Valore di mercato (C) | Utili e perdite realizzate nel periodo (D) | | Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico (E) | | Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto (F) | | Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1 (G) | |
|---|------------------------|----------------|-----------------------|--|---------|---|---------|--|--------------|---|--------------|
| | | | | Utili | Perdite | Plusvalenze | Minusv. | Plusvalenze | Minusvalenze | Plusvalenze | Minusvalenze |
| A. Titoli di capitale: | | | | | | | | | | | |
| A.1 Quotati: | | | | | | | | | | | |
| A.2 Non quotati: | 2.867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.2.1 Strumenti di private equity | | | | | | | | | | | |
| A.2.2 Altri titoli di capitale | 2.867 | | | | | | | | | | |
| Totale titoli di capitale (A1+A2) | 2.867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. OICR: | | | | | | | | | | | |
| B.1 Quotati: | 4.966 | 4.966 | 4.966 | | | 12 | | 15 | | | |
| B.2 Non quotati: | 74 | 74 | | | | | | | | | |
| Totale OICR (B1+B2) | 5.040 | 5.040 | 4.966 | - | - | 12 | - | 15 | - | - | - |
| C. Strumenti derivati su titoli di capitale: | | | | | | | | | | | |
| C.1 Quotati: | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 Valore positivo | | | | | | | | | | | |
| C.1.2 Valore negativo | | | | | | | | | | | |
| C.2 Non quotati: | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 Valore positivo | | | | | | | | | | | |
| C.2.2 Valore negativo | | | | | | | | | | | |

▪ **TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Natura del rischio**

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

▪ **Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate**

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l’algoritmo semplificato rappresentato nell’Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. supervisory test.

La Banca in relazione alle attuali condizioni di mercato considera lo shift parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell’esercizio di stress. In caso di scenari al ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in condizioni di stress per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli determinati con l’applicazione del supervisory test.

La Banca valuta l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l’indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d’Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

▪ **Frequenza di misurazione**

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d’Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- le politiche e le procedure di gestione del rischio di tasso d’interesse coerenti con la natura e la complessità dell’attività svolta;

- le metriche di misurazione sulla cui base è definito il sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nel Servizio Finanza la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA'

Rif. Articolo 448

(valori in migliaia)

| Descrizione | importo |
|---|----------------|
| Capitale Interno | |
| <i>Totale capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse</i> | 10 |
| Fondi Propri | 57.914 |
| Indice di rischio | 0,018 |

▪ TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)

Non rileva.

▪ **TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione**

Il 18 novembre 2014 la Banca d'Italia ha emanato il 7° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito – nella Parte I, Titolo IV, “Governano societario, controlli interni, gestione dei rischi” - il Capitolo 2, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (nel seguito, per brevità, “le Disposizioni”), recependo le previsioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV).

La CRD IV, come già la precedente direttiva 2010/76/UE - cd. CRD III, reca principi e criteri specifici cui le Banche devono attenersi al fine di definire – nell'interesse di tutti gli stakeholder - sistemi di remunerazione che siano: “in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso.”.

Con l'entrata in vigore delle nuove Disposizioni, il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 è stato abrogato.

In attuazione degli obiettivi di conformità alle norme sopra richiamate, ai fini dell' approvazione assembleare ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, si illustrano di seguito le politiche di remunerazione e incentivazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti – Credito Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito Banca), definite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2015, previa valutazione in merito alla rispondenza al quadro normativo di riferimento da parte della Funzione di Conformità.

Principi generali

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo;
- attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela;
- mirare allo sviluppo durevole della Banca al servizio del territorio di riferimento.

La Banca ha proceduto a un'analisi delle Disposizioni e a una declinazione delle stesse in applicazione del principio di proporzionalità, in base al quale “le banche definiscono politiche di remunerazione e incentivazione, nel rispetto delle presenti disposizioni, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità e della complessità dell'attività svolta”).

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca – del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria, non persegue, in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un modello di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca si rivolge prevalentemente nei confronti dei soci e in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione.

Con riferimento al profilo organizzativo la Banca appartiene a un network operativo che consente una struttura organizzativa più snella e di minori dimensioni/complessità in virtù dell'utilizzo di servizi e infrastrutture offerte da strutture di categoria.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca [ben] al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- la Banca non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- o alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- o alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tener conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla Banca (c.d. meccanismi di malus);
- o alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali.

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Ciò premesso, sempre in applicazione del già citato principio di proporzionalità, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo restando il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi, nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva e/o individuale, applicabile.

A) IDENTIFICAZIONE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

In applicazione del paragrafo 6 delle Disposizioni e dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n.604 la Banca ha condotto un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

- tutti i consiglieri di amministrazione, in quanto appartenenti all'organo di gestione;
- le figure di direzione, (direttore, vicedirettore);
- i responsabili di area, in quanto posti a capo di un'unità operativa rilevante;
- il responsabile della funzione di risk management;
- Il responsabile della funzione di compliance;
- il responsabile del Servizio Supporto Organizzativo e Tecnologie in quanto responsabile delle funzioni ICT e di Sicurezza Informatica;
- il Responsabile del Servizio Finanza e Risparmio in quanto gestore e destinatario di deleghe operative sul portafoglio di proprietà.

B) ORGANI SOCIALI

Il sistema di remunerazione degli organi sociali della Banca si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia.

B.1) Amministratori

Gli Amministratori:

- sono destinatari di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora componenti, di una diaria forfetaria fissa in caso di trasferta,

del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e del rimborso chilometrico in caso di utilizzo di auto propria, liquidato sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente del CCNL del Credito Cooperativo, tutti stabiliti dall'Assemblea;

- gli Amministratori indipendenti, effettivo e supplente, nominati dal Consiglio con riguardo alle attività previste dalle disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ricevono un compenso stabilito dall'Assemblea dei soci (compenso annuo), il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale funzione e il rimborso chilometrico in caso di utilizzo di auto propria, liquidato sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente del CCNL del Credito Cooperativo, tutti stabiliti dall'Assemblea;
- non sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi dell'art. 2389 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice presidente, il Consigliere Designato, avvalendosi anche delle informazioni fornite dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte.

Detta remunerazione resta comunque entro l'80% dell'ammontare complessivo liquidato nell'esercizio agli amministratori (gettoni di presenza + remunerazione fissa) e correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunte.

Per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche, si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che assegnano al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, primo comma, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 dello Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I Sindaci :

- sono destinatari di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea determinato in coerenza con le indicazioni della Federazione Veneta BCC, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, di una diaria forfettaria fissa in caso di trasferta, del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e del rimborso chilometrico nel caso di utilizzo di autovettura propria, liquidato sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente del CCNL del Credito Cooperativo, anch'essi tutti stabiliti dall'Assemblea;
- sono destinatari di un compenso fisso per l'attività di controllo contabile in quanto affidata al Collegio sindacale, in conformità al D.Lgs. 39/2010 e all'art. 43 dello Statuto sociale;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

C) PROCESSO DI ADOZIONE E CONTROLLO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni, ha integrato il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni delle nuove norme. A tale proposito si evidenzia che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, attribuite all'Assemblea dei Soci, e nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione:

- sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi dell'art. 2389 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice presidente, il Consigliere Designato, e correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunte;
- stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, e provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;
- stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle professionali tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;

- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

La retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è formata dalle seguenti componenti:

- premio di risultato (per i quadri direttivi e le aree professionali) ovvero premio annuale (per i dirigenti) erogato anche sulla base dei risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dai Contratti Collettivi di Lavoro di riferimento;
- erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa (che possono essere effettuate anche in occasione di particolari ricorrenze od eventi, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della Banca, o di operazioni di carattere straordinario come fusioni e/o acquisizioni di rami di azienda);

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo della retribuzione annua lorda globale per la componente variabile riportato per ciascuna categoria professionale al seguente punto D.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato. L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

Nello specifico:

- o la Funzione di Compliance effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- o la Funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca;
- o la Funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Fermo in ogni caso il vincolo all'erogazione connesso al necessario conseguimento/mantenimento di adeguati coefficienti patrimoniali, attuali e prospettici, anche nel caso siano stati raggiunti gli obiettivi di performance assegnati, qualora l'esercizio di riferimento chiuda in perdita o con un risultato di gestione – rettificato per tenere conto dei rischi e delle dinamiche a carattere straordinario – negativo:

- non viene riconosciuto e pagato il bonus dei componenti la Direzione Generale e dell'altro personale più rilevante;
- il bonus eventualmente spettante al restante personale viene ridotto fino al 50,00%.

Specifiche clausole di claw back dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle Istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus erogati a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a nr. 3 anni successivi alla corresponsione del bonus.

In casi eccezionali e limitatamente al primo anno di impiego è prevista la possibilità di riconoscere determinate forme di remunerazione variabile garantita e, in particolare:

- in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, la possibilità di corrispondere un compenso a fronte dell'impegno a instaurare, in un momento successivo e in esclusiva, un rapporto di lavoro con l'azienda (cd. sign on bonus);
- in occasione dell'instaurazione del rapporto, un compenso di ingresso (cd. welcome bonus)].

Fermi in ogni caso i criteri in precedenza indicati, la cessazione dal servizio del personale per iniziativa dell'azienda può avvenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale che, al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze, possono prevedere il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti. Per taluni dipendenti delle diverse categorie professionali distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, unitamente a quanto previsto normativamente, può essere prevista la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso.

L'importo erogato a fronte delle due fattispecie sopra richiamate dovrà essere di contenuta entità e non potrà in ogni caso essere superiore al numero di annualità di retribuzione lorda del dipendente interessato indicato, per ciascuna categoria, alla successiva lettera D.

Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, si precisa che le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della banca e soggette ad adeguati limiti quantitativi, espressi in annualità della remunerazione fissa come evidenziati, per ciascuna categoria, alla successiva lettera D.

Ove ne ricorrano i presupposti, la Banca può disciplinare incentivi all'esodo, adottati in conformità alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. In particolare, la relativa definizione non dovrà produrre effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale e prevedere, con riguardo al personale più rilevante, clausole di claw back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Qualora la Banca intendesse attivare incentivi all'esodo applicati nei confronti di personale più rilevante, questi dovranno rispettare, in quanto applicabili, le regole previste dal Punto 5 del paragrafo 2.1 delle Disposizioni, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti e la previsione di meccanismi di claw-back per i casi di:

- comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa per la banca;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca;
- violazione, per le categorie di personale per le quali rilevano, degli obblighi imposti dall'articolo 26 e/o dall'articolo 53, comma 4 e ss. del TUB.

▪ **Informazioni sul collegamento tra la remunerazione e i risultati**

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura largamente prevalente di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte variabile del trattamento economico è correlata ai risultati aziendali o individuali come di seguito specificato:

DIRETTORE GENERALE E ALTRI DIRIGENTI

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- premio annuale erogato, sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti e successivi aggiornamenti; poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola, riferendosi, in via generica, ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene rapportando i risultati conseguiti al termine di un esercizio con quelli ottenuti nel corso degli esercizi precedenti assicurando in tal modo la correlazione del premio all'effettiva stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese.
- la Banca non adotta un sistema di incentivi per il direttore generale e gli altri dirigenti;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corresponsioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare la dirigenza a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento / introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali, a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della Banca, o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore generale e degli altri dirigenti, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Pertanto, il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà il 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Specifiche clausole di claw back dispongono che in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corresponsione del bonus.

Infine al Direttore generale e agli altri dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti.

Nel complesso la componente variabile complessivamente riferita ai soggetti sopra indicati è risultata pari al 2,60% della retribuzione lorda globale dei medesimi soggetti.

QUADRI DIRETTIVI E AREE PROFESSIONALI

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlato a risultati aziendali ovvero per gruppi omogenei di lavoratori oppure individuali, e comprende:

- erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL, denominata "Premio di risultato", che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico della Banca ed altri elementi di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC-CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene

calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC-CRA a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni;

- la Banca non adotta un sistema incentivante;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corresponsioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della Banca, o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La Banca assicura un corretto bilanciamento fra componente fissa e variabile della retribuzione dei quadri direttivi e degli appartenenti alle aree professionali, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Pertanto, il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà il 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Infine, ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

Nel complesso la componente variabile complessivamente riferita ai soggetti sopra indicati è risultata pari al 2,79% della retribuzione lorda globale dei medesimi soggetti.

FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO

Per i responsabili delle funzioni di controllo interno, la parte di retribuzione variabile è soltanto quella stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria denominata "Premio di risultato". L'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, viene calcolato dalla Federazione Veneta delle B.C.C. sulla base anche dei risultati conseguiti dalle B.C.C.-C.R.A. a livello regionale.

Sono consentiti bonus collegati ai risultati economici solo in presenza di valide e comprovate ragioni.

La parte complessiva variabile della remunerazione rivolta a tale categoria di personale è contenuta. In ogni caso, la parte variabile complessiva sopra rappresentata, non può comunque superare la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

▪ Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

Fermo quanto già illustrato con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, di seguito si richiamano le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, distintamente per le diverse categorie interessate.

D) PERSONALE DIPENDENTE

D.1) Direttore generale e altri dirigenti

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti dal Consiglio di Amministrazione è individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle

esigenze dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina dettata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane.

Al riguardo, allo scopo di attrarre risorse dotate di caratteristiche e competenze funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali e tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la Banca, all'atto del perfezionamento del contratto di lavoro del personale inquadrabile nella predetta categoria, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, possono essere previste pattuizioni individuali contemplanti un'erogazione una tantum all'atto dell'assunzione. Detta erogazione non potrà comunque eccedere il 20,00% della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto.

In particolare, una parte del trattamento economico applicato al Direttore generale e agli altri dirigenti è di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali né ad iniziative premianti o incentivanti.

Tale parte fissa del trattamento economico si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali quali, ad es., eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- benefit: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il dirigente o riconoscere una particolare prestazione). Tali benefit possono comprendere:
 - benefit Previdenziali/Assicurativi;
 - comodato d'uso di un immobile, autovettura, cellulare, titoli di viaggio, buoni benzina, buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- premio annuale erogato, sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti e successivi aggiornamenti; poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola, riferendosi, in via generica, ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene rapportando i risultati conseguiti al termine di un esercizio con quelli ottenuti nel corso degli esercizi precedenti assicurando in tal modo la correlazione del premio all'effettiva stabilità di detti risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese.
- la Banca non adotta un sistema di incentivi per il direttore generale e gli altri dirigenti;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare la dirigenza a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento / introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali, a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della Banca, o eventi di carattere straordinario - fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore generale e degli altri dirigenti, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Pertanto, il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà il 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Specifiche clausole di claw back dispongono che in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave, o violazione delle istruzioni di Vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corresponsione del bonus.

Infine al Direttore generale e agli altri dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CNL Dirigenti.

Nelle pattuizioni individuali concordate con il personale inquadrato nelle predette categorie, sia all'atto della stipula del contratto di lavoro sia successivamente, possono essere previste, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, specifiche clausole relative a trattamenti economici ad personam applicabili in caso di cessazione, anche anticipata, del rapporto di lavoro, a condizione che esse siano tali da assicurare che il compenso erogato in tali circostanze sia collegato alla performance realizzata e ai rischi assunti e che siano definite in conformità alla strategia aziendale, nonché agli obiettivi e agli interessi a lungo termine della Banca.

In tale ambito, le finalità perseguite con la previsione delle suddette clausole possono ricondursi anche alla volontà di evitare risoluzioni non bonarie del rapporto di lavoro.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 1 (una) annualità della retribuzione fissa.

Qualora ricorrano i presupposti per l'attivazione di incentivi all'esodo applicati nei confronti di dirigenti rientranti nella categoria del personale più rilevante, questi dovranno essere coerenti con le regole previste dal Paragrafo 2 del Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III della Circolare 285/13, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti, dovranno prevedere meccanismi di claw back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave, dovranno rispettare i principi generali relativi ai punti 3 e 4 (ancorché non direttamente applicabili per le banche di minori dimensioni) e dovranno prevedere meccanismi di differimento di parte della remunerazione variabile per un congruo periodo di tempo.

Possono poi essere pattuiti eventuali compensi in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro (golden parachute) connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, che congiuntamente rispettino le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) sono di ammontare non superiore a € 100.000,00; iii) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti.

Inoltre, con riferimento al personale non rientrante nella categoria del "personale più rilevante", la Banca può attivare, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, eventuali incentivi all'esodo, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, che congiuntamente rispettino le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

A tali ultime due fattispecie, nell'ipotesi in cui rispettino le condizioni sopra indicate, non si applicano le regole previste per la remunerazione variabile di cui ai par. 1, 2.1, e 2.2.2. della Sezione III delle Disposizioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 2 (due) annualità della retribuzione fissa.

Le informazioni sui compensi corrisposti al Direttore Generale e agli altri dirigenti, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 16 dello IAS 24, sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

D.2) Quadri direttivi e Aree professionali

Le retribuzioni corrisposte al personale della Banca appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali sono determinate sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, nonché del contratto di secondo livello stipulato dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

Al riguardo, allo scopo di attrarre risorse dotate di caratteristiche e competenze funzionali al perseguimento degli obiettivi aziendali e tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la Banca, all'atto del perfezionamento del contratto di lavoro del personale inquadrabile nelle predette categorie, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, possono essere previste pattuizioni individuali contemplanti un'erogazione una tantum all'atto dell'assunzione.

Detta erogazione non potrà comunque eccedere il 20,00% della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto.

In particolare, il trattamento economico applicato ai quadri direttivi e alle aree professionali si compone di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e si articola nelle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali quali eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- benefit: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il lavoratore o riconoscere una particolare prestazione. Tali benefit possono comprendere:
 - o benefit Previdenziali/Assicurativi;
 - o comodato d'uso di un immobile, autovettura, cellulare, titoli di viaggio, buoni benzina, buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei quadri direttivi e del personale appartenente alle aree professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlato a risultati aziendali ovvero per gruppi omogenei di lavoratori oppure individuali, e comprende:

- erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL, denominata "Premio di risultato", che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico della Banca ed altri elementi di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC-CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC-CRA a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni;
- la Banca non adotta un sistema incentivante;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo

nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali a titolo esemplificativo, l'anniversario di fondazione della Banca, o eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni, di rami di azienda, riorganizzazioni aziendali.

La Banca assicura un corretto bilanciamento fra componente fissa e variabile della retribuzione dei quadri direttivi e degli appartenenti alle aree professionali, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Pertanto, il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà il 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

Infine, ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

Nelle pattuizioni individuali concordate con il personale inquadrato nelle predette categorie, sia all'atto della stipula del contratto di lavoro sia successivamente, possono essere previste, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, specifiche clausole relative a trattamenti economici ad personam applicabili in caso di cessazione, anche anticipata, del rapporto di lavoro.

Tali trattamenti economici devono essere collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti dal personale interessato e dalla Banca; devono inoltre tener conto della durata del rapporto di lavoro ed essere definiti in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Banca.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 1 (una) annualità della retribuzione fissa.

Possono poi essere pattuiti eventuali compensi in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro (golden parachute) connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, che congiuntamente rispettino le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) sono di ammontare non superiore a € 100.000,00; iii) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti.

Qualora ricorrano i presupposti per l'attivazione di incentivi all'esodo applicati nei confronti del personale dipendente appartenente alla categoria dei quadri e delle aree professionali, rientranti nella categoria del personale più rilevante, questi dovranno essere coerenti con le regole previste dal Paragrafo 2 del Titolo IV, Capitolo 2 Sez. III della Circolare 285/13, attinenti al collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti, dovranno prevedere meccanismi di claw back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave, dovranno rispettare i principi generali relativi ai punti 3 e 4 (ancorché non direttamente applicabili per le banche di minori dimensioni) e dovranno prevedere meccanismi di differimento di parte della remunerazione variabile per un congruo periodo di tempo.

Inoltre, con riferimento al personale non rientrante nella categoria del "personale più rilevante" la Banca può attivare, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, eventuali incentivi all'esodo, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, che congiuntamente rispettino le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

A tali ultime due fattispecie, nell'ipotesi in cui rispettino le condizioni sopra indicate, non si applicano le regole previste per la remunerazione variabile di cui ai par.1, 2.1, e 2.2.2. della Sezione III delle Disposizioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

In ogni caso, tali trattamenti economici sono limitati a 2 (due) annualità della retribuzione fissa.

D.4) Funzioni di controllo interno

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale rivestito, la retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto, tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

La Banca non adotta meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale.

Per i responsabili delle funzioni di controllo interno, la parte di retribuzione variabile è soltanto quella stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria denominata "Premio di risultato". L'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, viene calcolato dalla Federazione Veneta delle B.C.C. sulla base anche dei risultati conseguiti dalle B.C.C.-C.R.A. a livello regionale.

Sono consentiti bonus collegati ai risultati economici solo in presenza di valide e comprovate ragioni.

La parte complessiva variabile della remunerazione rivolta a tale categoria di personale è contenuta. In ogni caso, la parte variabile complessiva sopra rappresentata, non può comunque superare la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

E) COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'incarico assegnato e all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto e a quelli non iscritti in appositi albi assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia prima del 18 luglio 2012), si fa riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Per i collaboratori a progetto e per i collaboratori non iscritti in appositi albi assunti a partire dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92/2012), il compenso viene stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per la figura professionale il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione.

La parte variabile della remunerazione, eventualmente concordata con i suddetti collaboratori è correlata a predeterminati risultati da raggiungere e non può comunque superare la misura del 15,00% della retribuzione annua lorda globale dei medesimi soggetti.

- **Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione**

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

- **Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria**

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

▪ **Informazione quantitativa**

Di seguito si precisa, in forma tabellare, il **valore aggregato delle componenti** fisse e variabili della retribuzione riferita alle diverse categorie di percettori, rilevata secondo il principio della competenza economica dell'anno 2014. L'informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali – espressamente richiamata dall'art. 450 del CRR - e in attuazione del principio di proporzionalità di cui alle menzionate Disposizioni.

| RUOLI | RETRIBUZIONE | | | | |
|---|--------------|-----------|------------------------------------|-----------|--|
| | Nr. | Fissa | % Fissa sulla retribuzione globale | Variabile | % Variabile sulla retribuzione globale |
| Presidente e VicePresidente | 2 | 51.906 | 100% | 0 | 0,00% |
| Amministratori componenti il Comitato Esecutivo | 3 | 15.360 | 100% | 0 | 0,00% |
| Amministratori con particolari incarichi e/o incarichi esecutivi | 2 | 10.198 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Altri amministratori | 2 | 12.865 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Sindaci (*) | 3 | 76.041 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Direttore e Vice Direttore | 2 | 266.472 | 97,40% | 7.125 | 2,60% |
| Responsabili di Area e altro personale rilevante | 4 | 300.933 | 97,05% | 9.145,10 | 2,95% |
| Responsabili Funzioni di controllo - ICT – Funzione Sicurezza Informatica | 2 | 111.173 | 96,91% | 3.540 | 3,09% |
| Restante personale | 61 | 2.692.631 | 97,24% | 76.307 | 2,76% |
| Collaboratori | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

(*) L'importo è comprensivo del compenso per la revisione contabile.

Si precisa che le componenti variabili corrisposte alle categorie di soggetti sopra indicati sono state erogate in denaro contante. Pertanto, nessuna delle componenti variabili è stata corrisposta alle categorie di soggetti sopra indicati attraverso azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie assimilabili.

Si precisa, inoltre, che gli importi della parte variabile non sono stati soggetti a differimento temporale nella corresponsione.

Informativa attinente ai nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e agli importi dei pagamenti per il trattamento di fine rapporto.

Durante l'esercizio 2014, con riguardo a personale rientrante nelle categorie dei dirigenti nonché dei quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali **non** sono stati effettuati pagamenti in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Durante l'esercizio 2014, con riguardo a personale rientrante nelle categorie dei dirigenti nonché dei quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali sono stati effettuati pagamenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, come di seguito indicato.

| RUOLO | NR. | TFR | INCENTIVO ESODO totale | di cui liquidato 2014 |
|-----------|-----|-----|------------------------|-----------------------|
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|
| Quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali | 2 | 104.507 | 76.000 | 76.000 |
|--|---|---------|--------|--------|

L'incentivo all'esodo è stato determinato sulla base di un specifico processo decisionale opportunamente formalizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2014, tenuto conto dei positivi profili patrimoniali e di liquidità prospettici e, ancora, dei risvolti organizzativi correlati all'efficientamento di alcune lavorazioni interne oltre ad un contenimento dei costi determinato dalla riduzione del personale complessivamente assegnato al nuovo Servizio derivante dall'accorpamento di due unità preesistenti.

Tale incentivo risponde di fatto a logiche di contenimento dei costi aziendali attuali e prospettici e di razionalizzazione della compagine del personale.

Durante l'esercizio 2014, con riguardo a personale rientrante nelle categorie dei dirigenti nonché dei quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali sono stati effettuati anticipi sul trattamento di fine rapporto maturato.

| RUOLO | NR. | Anticipo su TFR maturato |
|--|-----|--------------------------|
| Dirigenti | 1 | 122.392 |
| Quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali | 3 | 166.891 |

Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di bilancio bancario, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Infine, ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia attinenti la raccolta di informazioni sui c.d. *high earners* si precisa che la Banca ha comunicato la non esistenza di tali soggetti nel proprio organico.

▪ TAVOLA 14 – LEVA FINANZIARIA

In base all'art. 521, par. 2, lett. A) del Regolamento (UE) n. 575/2013 la disclosure sulla leva finanziaria è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Secondo la Circolare 285/2013 il rischio di leva finanziaria eccessiva “è il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività”.

La misurazione (ed il controllo nel continuo) di tale indicatore è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

- ▣ contenere l'accumulazione di leva finanziaria e dunque attenuare i bruschi processi di deleveraging verificatisi nel corso della crisi;
- ▣ limitare i possibili errori di misurazione connessi all'attuale sistema di calcolo degli attivi ponderati.

La modalità di calcolo dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio) è disciplinato dall'articolo 429 del regolamento 575/2013 (CRR).

Il leverage ratio è determinato dal rapporto tra un numeratore pari al Tier 1 della Banca ed un denominatore basato sulle attività in essere a fine trimestre non ponderate per il loro grado di rischio. L'indicatore diverrà vincolante nel 2018, la fase transitoria di osservazione durerà dal 2014 fino al 31 dicembre 2017. Al momento non sono ancora state stabilite soglie minime da rispettare ma a partire dal 1° gennaio 2015 le Banche dovranno obbligatoriamente darne un'opportuna informativa all'interno del documento “Informativa al Pubblico”.

Per la descrizione dei processi utilizzati dalla Banca per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva si rimanda alla tavola 0.

▪ **TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”**

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

▪ **Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.**

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

Le disposizioni sono contenute nel Regolamento del Processo del Credito, in particolare nei paragrafi 3.2.1.1.5 Disposizioni specifiche Credit Risk Mitigation e 3.3.3 Sorveglianza regolamentare delle Credit Risk Mitigation (CRM).

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

Nell'ambito operativo, rispetto alla garanzia ipotecaria, viene innanzitutto acquisita dalla Banca la documentazione necessaria per la valutazione della copertura dell'affidamento richiesto e per il riconoscimento della tipologia di garanzia offerta quale forma di mitigazione del rischio di credito ammissibile ai fini prudenziali (CRM).

Tali documenti sono di massima costituiti dalla visura tavolare/catastale e della perizia di stima.

Nel caso di ipoteche di grado successivo al primo, l'incaricato all'istruttoria deve richiedere la documentazione preliminare dei gravami sul bene, in particolare:

- se l'ipoteca di grado precedente risulta attribuita alla stessa Banca deve essere analizzato il piano di ammortamento del gravame (debito residuo);
- se risulta un'ipoteca sul bene iscritta da altre banche, in aggiunta alla documentazione inerente l'iscrizione, deve essere richiesta la documentazione che attesti il debito residuo alla data di apertura pratica di affidamento.

La documentazione raccolta deve consentire alla Filiale proponente, al Servizio Fidi e all'organo deliberante (in funzione del diverso percorso istruttorio previsto) di disporre di tutte le informazioni che consentano di esprimere un giudizio relativamente alla consistenza della garanzia rispetto all'importo dell'affidamento richiesto.

Per tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca su immobili residenziali, l'incaricato all'istruttoria deve verificare il "loan to value" (rapporto tra fido richiesto e valore della garanzia prestata): qualora il limite regolamentare del "loan to value" (80%) risulti superato, deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa che consenta di applicare la ponderazione preferenziale all'esposizione, in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile e delle garanzie integrative rientri nel limite regolamentare.

Il processo di sorveglianza regolamentare delle CRM si sostanzia in una serie di specifici controlli effettuati su ciascuna tipologia di garanzia al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite. Il processo di sorveglianza regolamentare delle garanzie si innesta quindi nel più ampio processo di monitoraggio del credito.

Sorveglianza delle garanzie ipotecarie

La sorveglianza sulle garanzie ipotecarie viene condotta dall'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso ed ha l'obiettivo di monitorare costantemente il valore degli immobili a garanzia, al fine di verificare il mantenimento del "loan to value" nel tempo (rapporto tra valore del debito residuo e valore dell'immobile). In particolare sono previsti dalla normativa specifici adempimenti riportati nel seguito del documento relativamente ai seguenti aspetti:

- rivalutazioni periodiche degli immobili;
- gestione delle esposizioni di importo rilevante assistite da garanzia ipotecaria.

Inoltre, con cadenza trimestrale, a fronte di un debito residuo ancora in essere, l'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso dovrà verificare il corretto e tempestivo rinnovo delle garanzie ipotecarie in scadenza; in caso contrario, gli immobili a garanzia risulterebbero liberi da ogni vincolo e di conseguenza le esposizioni non sarebbero più coperte.

Rivalutazioni periodiche degli immobili

L'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso deve effettuare una valutazione dell'immobile almeno una volta ogni tre anni, se residenziale, e almeno una volta l'anno se non residenziale (ovvero più frequentemente qualora le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative, secondo quanto stabilito dalle politiche di rischio), la valutazione può essere effettuata anche attraverso metodi statistici.

L'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso deve verificare la tracciatura nei sistemi informativi della Banca ogni rilevazione effettuata e confrontarla con la valutazione precedente (sia statistica che peritale). Qualora dal confronto emerga una diminuzione rilevante del valore dell'immobile (decadimento del valore dell'immobile oltre una determinata soglia di tolleranza stabilita dalle politiche del credito), l'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso deve far svolgere una stima da parte di un perito indipendente. Qualora per gli immobili residenziali si evidenzia un superamento del "loan to value" (rapporto tra valore del debito residuo e valore dell'immobile), l'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso deve valutare l'opportunità di richiedere una garanzia integrativa oppure se segnalare l'evento alla Direzione generale.

Gestione delle esposizioni di importo rilevante

L'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso deve in ogni caso provvedere a far stimare da un perito indipendente almeno ogni 3 anni gli immobili a copertura di operazioni di importo rilevante (per le quali la quota parte di esposizione coperta da garanzia sia di importo maggiore a 3 milioni di euro o al 5% del patrimonio di vigilanza, riferito all'ultima segnalazione effettuata). Qualora per gli immobili residenziali l'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso evidenzia un superamento del loan to value (rapporto tra valore del debito residuo e immobile), valuta l'opportunità di richiedere una garanzia integrativa oppure di segnalare l'evento alla Direzione generale.

Sorveglianza delle garanzie personali

La sorveglianza sulle garanzie personali viene condotta dall'Ufficio Controllo Crediti Contenzioso ed ha l'obiettivo di rilevare tempestivamente gli eventi che possono rendere la garanzia:

- non più ammissibile (intercettando situazioni quali: downgrading o variazione della classificazione regolamentare del garante);
- ammissibile (anche se precedentemente considerata non ammissibile), nel caso in cui un miglioramento del rating del garante la faccia rientrare entro i limiti definiti dalla normativa.

Sorveglianza delle garanzie finanziarie

La sorveglianza sulle garanzie reali finanziarie viene condotta dall' Ufficio Controllo Crediti Contenzioso e dal Servizio Finanza e Risparmio ed ha l'obiettivo di rilevare tempestivamente gli eventi che possono rendere la garanzia:

- non più ammissibile (intercettando situazioni quali: downgrading dell'emittente/emissione o variazione di classificazione regolamentare dell'emittente);
- ammissibile (anche se precedentemente considerata non ammissibile), nel caso in cui un miglioramento del rating dell'emittente/emissione la faccia rientrare entro i limiti definiti dalla normativa.

■ Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

1 - garanzie ipotecarie su immobili residenziali, non residenziali (uffici, negozi e altri immobili ad uso commerciale), terreni, in piena o in nuda proprietà, eventualmente in presenza di pesi e/o vincoli ed anche in grado superiore al primo;

2 - garanzie finanziarie realizzate attraverso il pegno di strumenti finanziari (titoli obbligazionari, titoli azionari,) quotati e non, di depositi bancari, di beni e/o merci, di polizze assicurative vita.

■ Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrali rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

- **Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.**

Come già osservato in precedenza, la concentrazione maggiore si riscontra sulla tipologia di garanzia, piuttosto che sul singolo soggetto garante: infatti, l'incidenza maggiore è dovuta alle garanzie ipotecarie che, tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non si ritiene esponano la Banca a particolari rischi di concentrazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 15 - USO DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. AMMONTARE PROTETTO
Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

(in migliaia)

| Portafoglio delle esposizioni garantite | Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito | Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito | | | | | Totale |
|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------|
| | | Protezione del credito di tipo reale | | | Protezione del credito di tipo personale | | |
| | | Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato | Garanzie reali finanziarie - metodo integrale | Garanzie reali assimilate alle personali | Garanzie personali | Derivati creditizi | |
| Esposizioni verso o garantite da | 106.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organismi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da banche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da | 71.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 83.389 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| Esposizioni al dettaglio | 103.334 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 |
| Esposizioni garantite da immobili | 76.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni in stato di default | 24.746 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Esposizioni ad alto rischio | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni a breve termine verso imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso Organismi di | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre esposizioni | 7.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 482.832 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 |

▪ **TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate (con alcune correzioni):

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

